

Guida completa alla previdenza complementare

Indice

1 IL PROGETTO PENSPLAN

- 1.1 Il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
- 1.2 I servizi offerti da Pensplan
- 1.3 I Pensplan Infopoint

2 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- 2.1 La previdenza complementare
- 2.2 Le forme di previdenza complementare
- 2.3 I vantaggi della previdenza complementare

3 ADESIONE

- 3.1 Adesione dipendente settore privato
- 3.2 Adesione dipendente settore pubblico con TFR virtuale
- 3.3 Adesione dipendente settore pubblico con TFR reale
- 3.4 Adesione lavoratore/lavoratrice autonomo/a o libero/a professionista
- 3.5 Adesione soggetto fiscalmente a carico
- 3.6 Gestione finanziaria e linee di investimento

4 PRESTAZIONI

- 4.1 Prestazioni ante pensionamento – Aderente settore privato
- 4.2 Prestazioni ante pensionamento – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.3 Prestazioni post pensionamento – Aderente settore privato
- 4.4 Prestazioni post pensionamento – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.5 Anticipazione per spese sanitarie – Aderente settore privato
- 4.6 Anticipazione per spese sanitarie – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.7 Anticipazione per prima casa – Aderente settore privato
- 4.8 Anticipazione per prima casa – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.9 Anticipazione per ulteriori esigenze – Aderente settore privato
- 4.10 Anticipazione per congedi per formazione e congedi parentali – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.11 Riscatto totale – Aderente settore privato
- 4.12 Riscatto totale – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.13 Riscatto parziale – Aderente settore privato

- 4.14 Trasferimento – Aderente settore privato
- 4.15 Trasferimento – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.16 Prestazione pensionistica in forma di capitale – Aderente settore privato
- 4.17 Prestazione pensionistica in forma di capitale – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.18 Prestazione pensionistica in forma di rendita – Aderente settore privato
- 4.19 Prestazione pensionistica in forma di rendita – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso
- 4.20 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
- 4.21 Schema di sintesi per la tassazione – Aderente settore privato
- 4.22 Schema di sintesi per la tassazione – Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

5 INTERVENTI DI SOSTEGNO REGIONALE

- 5.1 Assistenza figli/figlie – Provincia di Bolzano
- 5.2 Assistenza familiari non autosufficienti – Provincia di Bolzano
- 5.3 Coltivatori/coltivatrici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e – Provincia di Bolzano
- 5.4 Persone casalinghe – Provincia di Bolzano
- 5.5 Assistenza figli/figlie – Provincia di Trento
- 5.6 Assistenza familiari non autosufficienti – Provincia di Trento
- 5.7 Coltivatori/coltivatrici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e – Provincia di Trento
- 5.8 Persone casalinghe – Provincia di Trento
- 5.9 Difficoltà economica – Province di Trento e di Bolzano
- 5.10 Supporto al lavoratore in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro – Province di Trento e di Bolzano
- 5.11 Aderenti fondi pensione non convenzionati con Pensplan Centrum Province di Trento e di Bolzano
- 5.12 Artisti – Provincia di Bolzano

6 CASISTICHE PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

- 6.1 Crisi aziendale
- 6.2 Premi di produttività
- 6.3 Misure compensative per le aziende che conferiscono il TFR alla previdenza complementare
- 6.4 Contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie Provincia di Trento

Il Progetto Pensplan

Il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

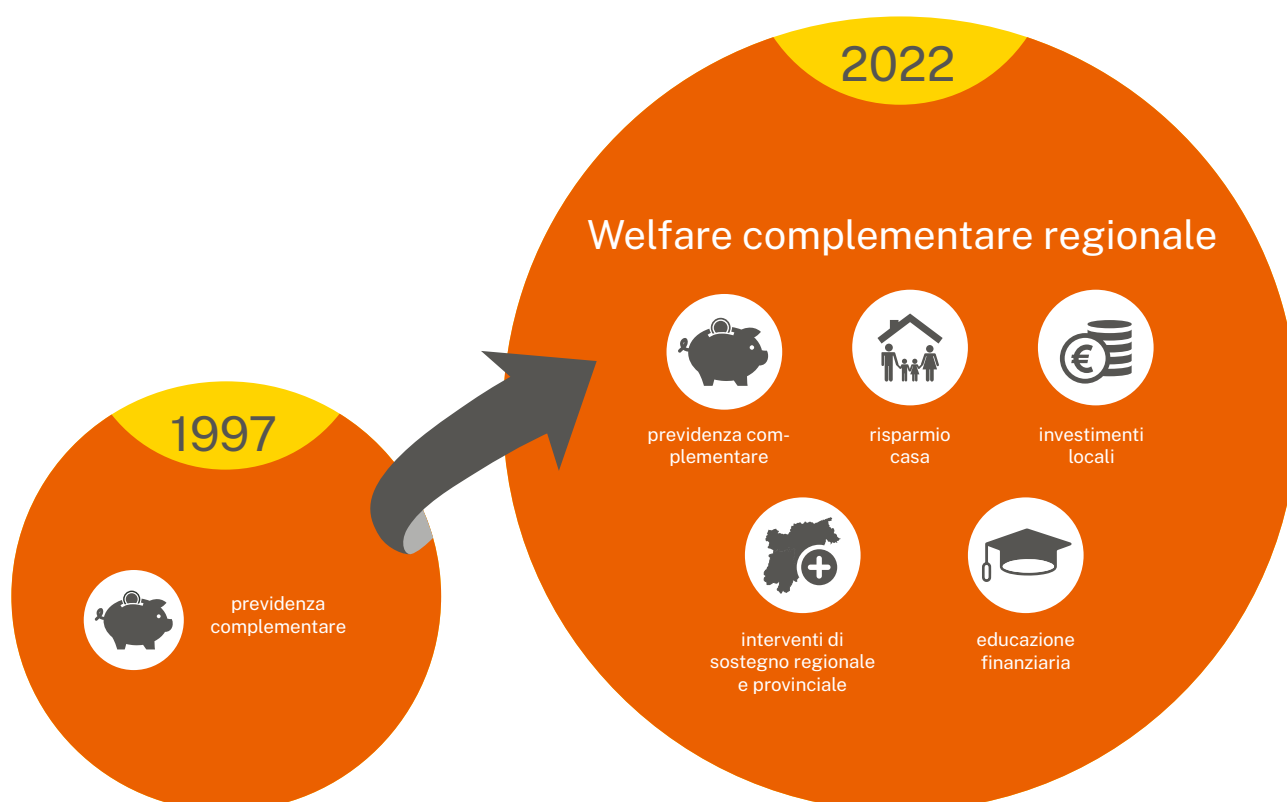
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta un unicum a livello nazionale in termini di **promozione e sviluppo della cultura previdenziale sul territorio**. In base allo Statuto speciale di autonomia e quindi alle competenze in materia di previdenza e assicurazioni sociali si è resa possibile infatti l'introduzione di diversi interventi finalizzati a supportare la popolazione nella costituzione di una pensione complementare.

Tra questi vi è l'istituzione di un'apposita società di servizi: la **Pensplan Centrum S.p.A.**, società pubblica partecipata al 98% dalla stessa Regione e al 2% dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e soggetta alla loro direzione e coordinamento, nonché lo stanziamento di importanti mezzi finanziari a sostegno della popolazione nelle scelte che riguardano il proprio futuro.

L'obiettivo istituzionale di Pensplan Centrum è promuovere e sviluppare nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol un sistema di risparmio previdenziale al fine di tutelare possibili situazioni di fragilità economica futura dei cittadini e delle cittadine. Nell'ambito del progetto sociale di previdenza complementare, la società fornisce gratuitamente ai soggetti residenti nel territorio regionale e iscritti ai fondi di previdenza complementare istituiti in Regione e **convenzionati** con il progetto servizi amministrativi e contabili. Inoltre, supporta tutti gli/le interessati/e nella scelta della forma di previdenza complementare più adatta attraverso un efficiente **servizio di informazione, consulenza e formazione** tramite le proprie due sedi a Trento e Bolzano e la rete di sportelli informativi Pensplan Infopoint.

La Regione **sostiene** i cittadini e le cittadine nella costituzione di una pensione complementare anche attraverso l'erogazione di apposite **misure di intervento** che si concretizzano nel sostegno dei versamenti contributivi alla previdenza complementare per i lavoratori/le lavoratrici in situazioni di difficoltà economica e nell'assistenza legale gratuita in caso di omissioni contributive da parte del/della datore/datrice di lavoro.

Accanto alla promozione della previdenza complementare locale la società Pensplan Centrum è diventata nel tempo un riferimento per quanto riguarda **progetti dedicati alla protezione della persona e della sua famiglia nel ciclo di vita** (es. Risparmio casa/Bausparen). In futuro, in relazione ai cambiamenti demografici e alle nuove necessità della popolazione, soprattutto quelle di età avanzata, il ruolo di Pensplan sarà strategico per lo sviluppo di progetti di risparmio finalizzati alla tutela dell'età anziana, in particolare rispetto all'importante tema della non autosufficienza.



I servizi offerti da Pensplan



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

La Regione tramite Pensplan Centrum S.p.A. e i Pensplan Infopoint offre a tutta la popolazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol una serie di servizi.



Servizi per tutta la popolazione:



Informazione



Formazione



Consulenza



Misure di intervento



Servizi amministrativi e contabili

Servizi riservati ai soggetti

iscritti a un fondo pensione

partner di Pensplan Centrum:

I fondi pensione istituiti in Regione e partner di Pensplan Centrum S.p.A. sono:



Laborfonds
www.laborfonds.it



Plurifonds
www.plurifonds.it



Raiffeisen
www.raiffeisenpensionsfonds.it



Pensplan Profi
www.euregioplus.com

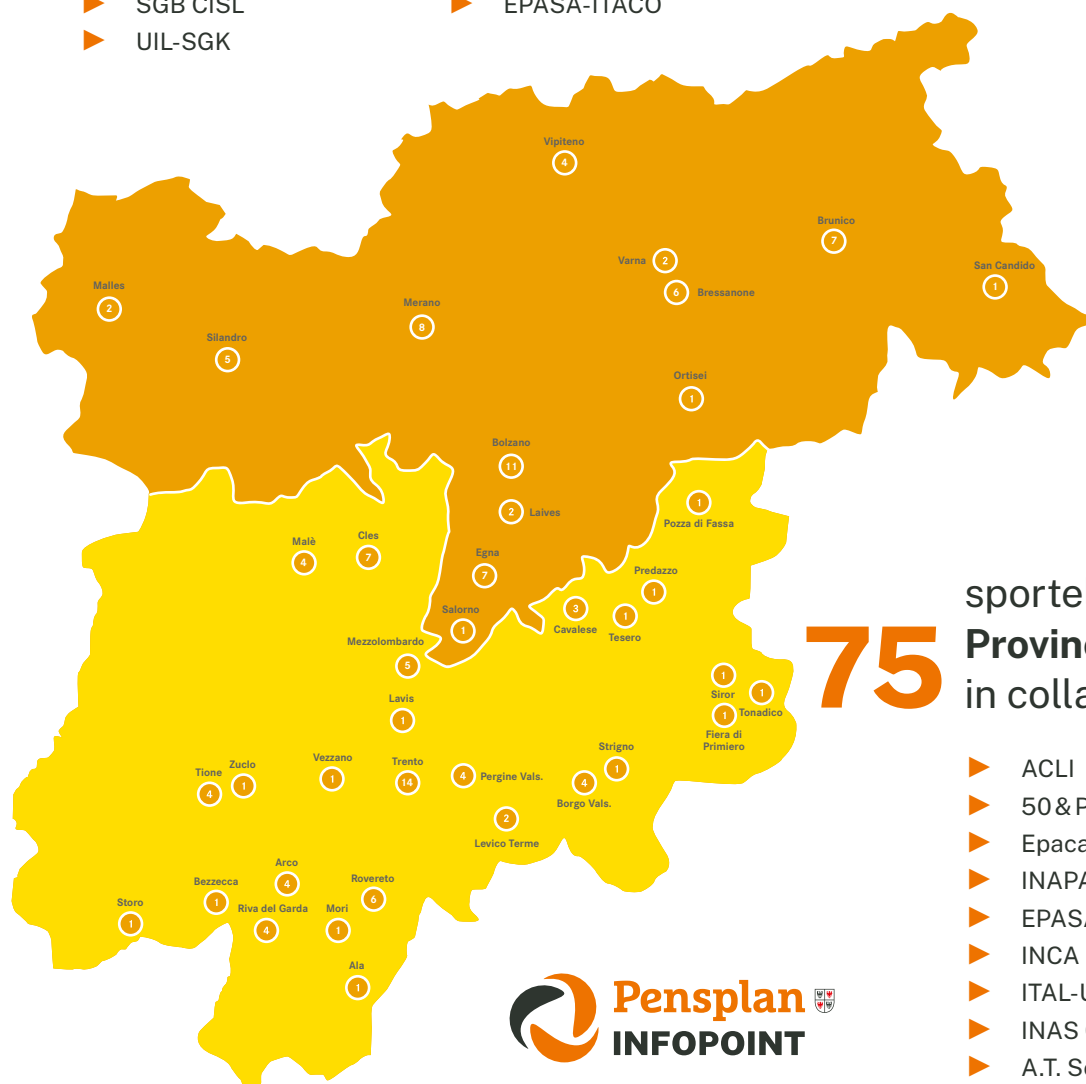
I Pensplan Infopoint

57 sportelli in **Provincia di Bolzano**
in collaborazione con:

- ▶ KVV
- ▶ CAAF CGIL-AGB
- ▶ INAS CISL
- ▶ SGB CISL
- ▶ UIL-SGK
- ▶ ASGB
- ▶ Südtiroler Bauernbund
- ▶ lvh-apa
- ▶ EPASA-ITACO

133
sportelli

340
operatori



75 sportelli in
Provincia di Trento
in collaborazione con:

- ▶ ACLI
- ▶ 50 & Più Enasco
- ▶ Epaca
- ▶ INAPA
- ▶ EPASA-ITACO
- ▶ INCA CGIL
- ▶ ITAL-UIL
- ▶ INAS CISL
- ▶ A.T. Servizi
- ▶ Labor Servizi Nordest
- ▶ CNA del Trentino
- ▶ ANMIL
- ▶ INAPI

I servizi erogati dagli sportelli

Tramite la rete dei Pensplan Infopoint vengono erogati gratuitamente ai cittadini e alle cittadine i **servizi di consulenza e assistenza** sotto descritti.



Servizio di consulenza previdenziale:

consiste nello svolgimento di un'attività di informazione e consulenza qualificata in materia di previdenza. La consulenza è neutrale e personale, finalizzata a fornire all'utente un'analisi della sua copertura previdenziale obbligatoria e una visione complessiva del sistema di previdenza complementare.



Servizio di raccolta delle provvidenze della Regione:

consiste nella consulenza e assistenza alla presentazione delle richieste di interventi regionali a sostegno dei versamenti contributivi in materia di previdenza complementare di cui alla Legge Regionale 3/97:

- ▶ interventi a sostegno dei versamenti contributivi in situazioni di difficoltà economica e familiare;
- ▶ supporto in caso di omissioni contributive da parte del/della datore/datrice di lavoro.



Servizio di visualizzazione delle posizioni di previdenza complementare:

consiste nella visualizzazione della posizione individuale, con possibilità di verifica della regolarità contributiva e dei documenti pubblicati dal fondo pensione.



Servizio di stampa dell'estratto conto della posizione di previdenza complementare:

consiste nella stampa della posizione individuale a scopo informativo o di verifica della regolarità contributiva da parte del/della datore/datrice di lavoro.



Servizio di raccolta delle richieste di prestazioni relative alle posizioni di previdenza complementare:

consiste nell'assistenza alla compilazione, nella verifica e nell'invio della modulistica relativa alle richieste di prestazioni, anticipazioni, riscatti e trasferimento.

Inoltre vengono forniti anche servizi di verifica e variazione dei dati anagrafici degli aderenti presso i fondi pensione complementare.

La previdenza complementare

La previdenza complementare

Perché?

In futuro le pensioni saranno sempre più basse rispetto all'ultima retribuzione percepita dal/dalla lavoratore/lavoratrice.

La previdenza complementare nasce come strumento efficiente che consente di integrare questo "gap pensionistico".

Che cos'è?

La previdenza complementare è una forma di previdenza volontaria che si aggiunge a quella obbligatoria, ma non la sostituisce.

È fondata su un sistema di finanziamento a **capitalizzazione** che consiste nella creazione di un conto individuale presso un fondo pensione in cui affluiscono i versamenti dell'aderente, che vengono investiti sui mercati finanziari.

Al momento del pensionamento la somma maturata viene liquidata sotto forma di rendita e/o di capitale.

Qual è l'obiettivo della previdenza complementare?

Tutte le forme di previdenza complementare hanno come obiettivo quello di **integrare la pensione pubblica** attraverso una pensione complementare, in modo da garantire alla popolazione un tenore di vita adeguato a conclusione della vita lavorativa.

La riforma del sistema pensionistico obbligatorio, prolungando la vita lavorativa, ha contrastato almeno in parte la riduzione della pensione pubblica. Nessuno può tuttavia sapere in anticipo quanto tempo sarà ancora in grado di lavorare e a quanto ammonterà, al momento del pensionamento, il totale dei contributi versati.

Risulta quindi opportuno iniziare quanto prima a costruire un secondo pilastro pensionistico dato che, nel corso della vita, anche il versamento di piccoli importi può portare a grandi rendite.

Chi può aderire?

La previdenza complementare è destinata a **tutta la popolazione**: sia ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti (del settore pubblico e del settore privato) che a quelli/quelle autonomi/e, sia a coloro che percepiscono altre forme di reddito.

Anche i **soggetti fiscalmente a carico**, come i figli/le figlie o il/la coniuge, possono aderire a una forma di previdenza complementare: in questo modo sarà possibile garantire loro un'adeguata copertura previdenziale.

La previdenza per la vecchiaia



Le forme di previdenza complementare

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:

- > **Fondi pensione chiusi (o negoziali):** sono forme pensionistiche complementari costituite in base all'iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello (nazionale, di settore o aziendale). Appartengono a questa tipologia anche i fondi pensione territoriali, cioè legati a un determinato territorio o area geografica.
- > **Fondi pensione aperti:** sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
- > **Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP):** sono polizze vita con finalità previdenziali offerte dalle compagnie di assicurazione.
- > **Fondi pensione preesistenti:** sono i fondi pensione che risultavano già istituiti prima del D.Lgs. 124/1993, che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

	Fondi pensione chiusi	Fondi pensione aperti
Fonti istitutive	Istituiti da contratti e accordi collettivi, anche aziendali	Istituiti da banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio
Contribuzione	> TFR > Contributo dell'aderente > Contributo del/della datore/datrice di lavoro in base ai contratti collettivi	Individuale: > Contributo nella misura determinata dall'aderente Collettiva: > TFR > Contributo dell'aderente > Eventuale quota del/della datore/datrice di lavoro
Modalità di adesione	Volontaria su base collettiva	Volontaria su base individuale o collettiva
Gestione del patrimonio	Le risorse sono custodite presso una banca depositaria e affidate a gestori finanziari esterni.	Le risorse sono custodite presso una banca depositaria e gestite direttamente, o affidate a gestori finanziari esterni.
Prestazione pensionistica	Erogata direttamente dai fondi pensione, o da compagnie di assicurazione convenzionate	Erogata direttamente dai fondi pensione, o da compagnie di assicurazione convenzionate

Avvertenza: ti invitiamo a porre particolare attenzione ai costi applicati dalla forma pensionistica scelta! I numeri parlano da sè.

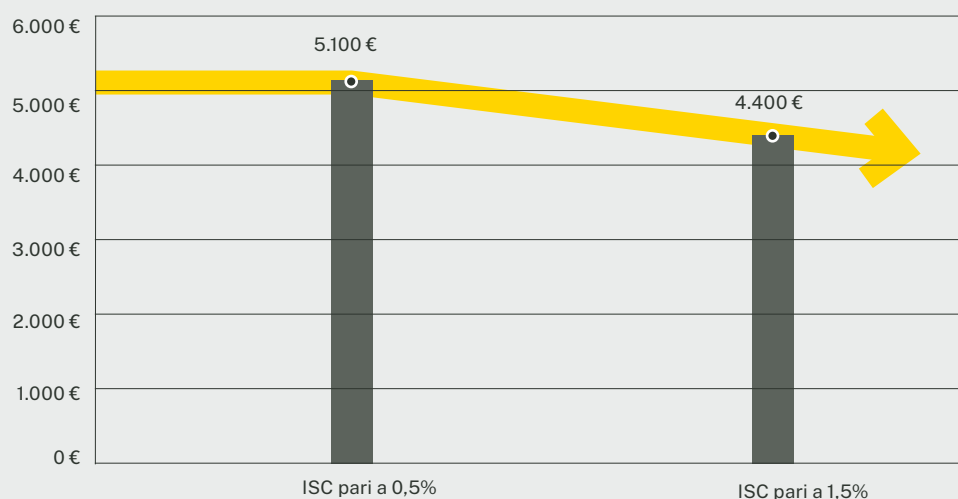
Fondi pensione e PIP “nuovi”. Indicatore sintetico dei costi¹
(dati di fine 2022; valori percentuali)

	Indicatore sintetico dei costi (ISC)			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Fondi pensione negoziali	1,13	0,64	0,47	0,34
Minimo	0,21	0,15	0,13	0,07
Massimo	2,99	1,52	1,29	1,14
Fondi pensione aperti	2,32	1,56	1,35	1,23
Minimo	0,55	0,55	0,55	0,55
Massimo	4,73	3,20	2,58	2,31
PIP “nuovi”	3,77	2,62	2,17	1,82
Minimo	1,04	0,85	0,58	0,38
Massimo	6,44	4,82	4,07	3,44

¹ L'indicatore sintetico dei costi a livello di forma previdenziale è ottenuto aggregando, con media semplice, gli indicatori dei singoli comparti.

Fonte: COVIP, Relazione per l'anno 2022

Esempio dell'impatto dei costi sulla rendita finale



I vantaggi della previdenza complementare

L'adesione a una forma di previdenza complementare offre molti vantaggi:



Integrazione della pensione obbligatoria: la previdenza complementare consente di integrare il gap pensionistico rispetto all'ultimo reddito percepito e migliora quindi le prospettive future.



Benefici fiscali: i contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite massimo di 5.165 €; le prestazioni pensionistiche sono tassate con un'aliquota vantaggiosa.



Contribuzione da parte del datore di lavoro (nel caso di lavoro dipendente): la quota a carico dell'azienda va persa in caso di mancata adesione a un fondo pensione.



Flessibilità: nella fase di contribuzione, quindi prima del pensionamento, è possibile rientrare in possesso, in tutto o in parte, di quanto versato e dei rendimenti ottenuti.



Trasparenza e affidabilità: il risparmio in una forma di previdenza complementare è tutelato da un insieme di regole e dalla vigilanza di apposite autorità e organismi a favore degli iscritti.



Rendimenti: negli ultimi 10 anni il rendimento medio annuo composto dei fondi pensione istituiti in Regione è stato positivo ed ha garantito un'adeguata rivalutazione del capitale in relazione al comparto prescelto.



Sostegno della Regione: la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sostiene i cittadini nella costruzione di un'adeguata copertura previdenziale. Le categorie di intervento sono: difficoltà economica, omissioni contributive, aderenti fondi pensione non convenzionati, assistenza figli, assistenza familiari non autosufficienti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, persone casalinghe, artisti.



Non pignorabilità/sequestrabilità della posizione individuale: la tua posizione di previdenza complementare è intangibile nella fase di accumulo, cioè non aggredibile da parte dei creditori. Le prestazioni pensionistiche sia in rendita che in capitale liquidate dai fondi pensione sono soggette agli stessi limiti previsti in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per la pensione obbligatoria.



Possibilità di designazione dei beneficiari in caso di decesso: la tua posizione maturata presso il fondo pensione non va mai perduta, anche nel caso dovessi venire meno prima del pensionamento. Al momento della richiesta di prestazione pensionistica sarai tu invece a decidere quale forma di rendita scegliere e quindi cosa succederà al momento del tuo decesso.



Progetto Casa: le Province di Bolzano e di Trento ti aiutano a realizzare il sogno di una casa di proprietà con un sostegno concreto, incentivando allo stesso tempo la costruzione di una previdenza complementare.

Adesione

Adesione dipendente settore privato

L'adesione alla previdenza complementare è facoltativa e può essere fatta in ogni momento.

Quale forma pensionistica posso scegliere?

Puoi aderire a un fondo pensione chiuso o a un fondo pensione aperto con un'adesione collettiva, se il tuo contratto di lavoro lo rende possibile.

Se invece il tuo contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione a un fondo pensione, oppure se decidi di iscriverti a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal tuo contratto di lavoro, puoi aderire a un fondo pensione aperto (o a un PIP) con un'adesione individuale.

Tipologia di adesione	Collettiva		Individuale
Tipologia di forma pensionistica complementare	Fondo pensione chiuso	Fondo pensione aperto	Fondo pensione aperto/PIP
Contribuzione TFR	Quota TFR (nella misura prevista dal contratto o accordo collettivo)	Quota TFR (nella misura prevista dall'accordo aziendale)	Quota TFR (facoltativo)
Contributo dell'aderente	Scelta tra le percentuali previste dal contratto collettivo	Scelta tra le percentuali previste dall'accordo aziendale	Libero
Contributo del/della datore/datrice di lavoro	Previsto (in base ai contratti collettivi se il/la dipendente versa il contributo a proprio carico)	Previsto (in base all'accordo aziendale se il/la dipendente versa il contributo a proprio carico)	Non previsto
Versamenti aggiuntivi	Previsto	Previsto	Previsto

Quanto e come posso versare?

Adesione collettiva:

Le quantità della contribuzione sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi di lavoro. La trattenuta è mensile in busta paga e viene calcolata sulla retribuzione lorda. I contributi vengono poi versati dal/dalla datore/datrice di lavoro direttamente nel fondo pensione e riportati nella Certificazione Unica (CU).

È altresì possibile effettuare direttamente un versamento di contribuzione aggiuntiva individuale rispetto alle quote previste contrattualmente, riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità.

Note:

- > In accordo con il/la tuo/a datore/datrice di lavoro puoi versare al fondo pensione anche il TFR pregresso (quello maturato prima dell'adesione), beneficiando dei vantaggi fiscali previsti e del possibile maggiore rendimento rispetto alla rivalutazione del TFR che rimane in azienda.
- > Se decidi di versare il TFR maturando a un fondo pensione, la scelta può essere successivamente modificata con le modalità previste dal contratto o accordo collettivo applicato. In caso di riscatto totale è sempre necessario effettuare una nuova scelta in merito alla destinazione del TFR in quanto la precedente è revocata automaticamente.
- > Puoi sospendere in ogni momento la contribuzione a tuo carico e quella a carico del/della datore/datrice di lavoro, mentre il TFR maturando continua a essere versato al fondo pensione.

Esempio di contribuzione mensile con un reddito annuo lordo di 25.000 €

TFR (100%)	Contributo dipendente (0,55%)	Contributo datore/datrice di lavoro (1,55%)
123,39 €	9,82 €	27,68 €

L'esempio è riferito alla contribuzione prevista dal CCNL Terziario distribuzione servizi.

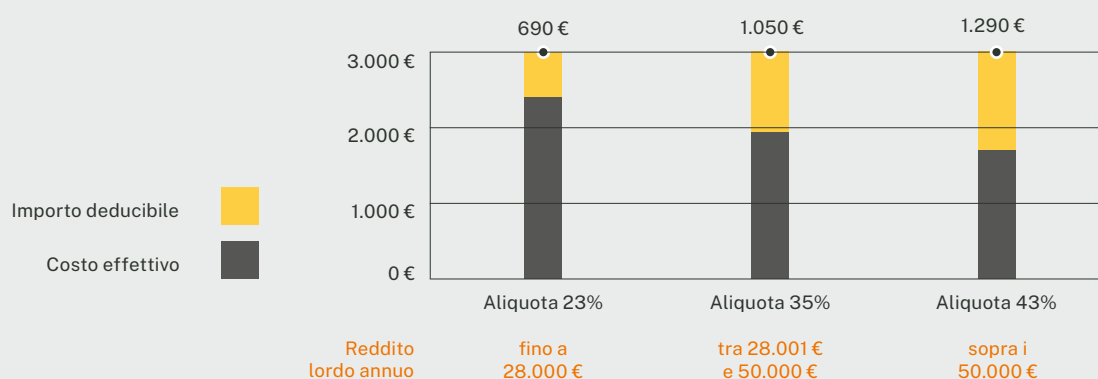
Adesione individuale:

Puoi decidere tu la quantità e la periodicità della contribuzione, effettuando direttamente il versamento al fondo e riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità.

Perché dovrei aderire a un fondo pensione?

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino al limite massimo di 5.164,57 €. Nel computo del tetto massimo si considerano la quota a carico del/della lavoratore/lavoratrice, del/della datore/datrice di lavoro e i versamenti aggiuntivi, mentre rimane escluso il TFR. La deduzione massima comporta un risparmio fiscale che oscilla tra i 1.188 € e i 2.221 € a seconda dell'aliquota di tassazione applicata (con il versamento annuo di 5.164,57 €).

Nota bene: anche i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico sono deducibili fino a 5.164,57 €.

Quanto posso risparmiare versando un contributo annuale di 3.000 €?

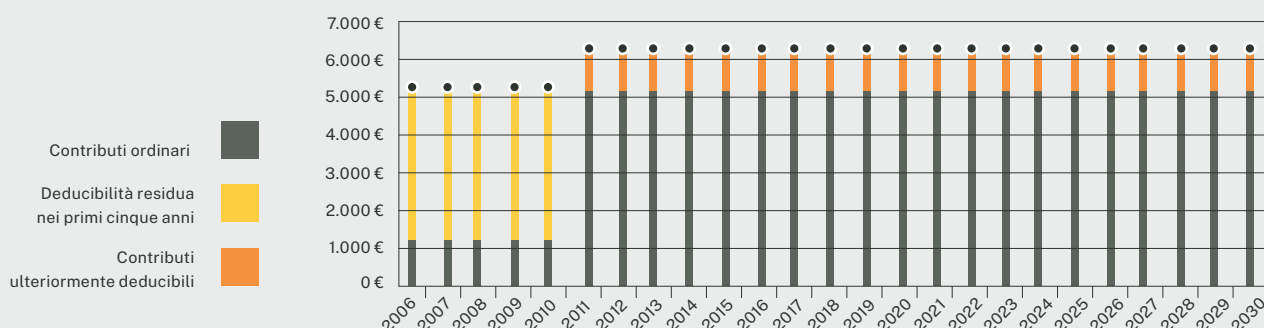
Altri vantaggi:**Non pignorabilità/sequestrabilità della posizione individuale, e più in dettaglio:**

- > principio di intangibilità della posizione individuale dell'aderente nella fase di accumulo
- > le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria nell'ammontare massimo di un quinto della pensione stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali

Attenzione: i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'aderente sono sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

Possibilità di designazione del/della beneficiario/a in caso di premorienza in fase di accumulo, anche al di fuori dell'asse ereditario**Importante per i/le giovani lavoratori/lavoratrici (assunti dopo il 1° gennaio 2007)**

Dal 6° al 25° anno di permanenza nel fondo pensione esiste la possibilità di dedurre fino a 50% in più della deducibilità di cui non si è usufruito nei primi cinque anni lavorativi (con un limite pari a 7.746,86 € annui).

Esempio di utilizzo della deducibilità residua nel periodo**Speciale neoassunti/e**

I/Le dipendenti neoassunti/e devono scegliere entro sei mesi dalla data di assunzione se destinare il proprio TFR maturando a un fondo pensione, oppure se mantenerlo in azienda.

In assenza di una scelta esplicita alla scadenza dei sei mesi dalla data di assunzione il/la datore/datrice di lavoro è tenuto/a a versare automaticamente il TFR a un fondo pensione (conferimento tacito).

Esempio di diversa tassazione del TFR in azienda e nel fondo pensione

TFR maturato	Tassazione TFR in azienda ¹	Tassazione TFR nel fondo pensione ²	Vantaggio fiscale TFR nel fondo pensione
100.000 €	23.000 €	9.000 €	14.000 €

¹ Aliquota minima, in ogni caso l'Agenzia delle Entrate ricalcola le imposte sulla base del reddito medio degli ultimi 5 anni pertanto è frequente che l'aliquota reale sia maggiore.

² Aliquota del 9% al pensionamento, con almeno 35 anni di permanenza nel fondo pensione

E perché proprio in forma collettiva?**Vantaggio contributo datore/datrice di lavoro**

	Reddito lordo	TFR (100%)	Contributo datore/datrice di lavoro (1,5%)	Contributo dipendente (1,5%)	Rendita vitalizia a 67 anni
Mario (aderente in forma collettiva a un fondo pensione chiuso o aperto)	30.000 €	2.073 €	450 €	450 €	6.600 € (+ 17%)
Francesco (aderente in forma individuale a un fondo pensione aperto/PIP)	30.000 €	2.073 €	0 €	450 €	5.600 €

Ipotesi: rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione in percentuale del patrimonio della forma pensionistica pari all'1%, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 37 anni di contribuzione.

Come posso aderire?

Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo di adesione contenuto nella Nota informativa.

Avvertenze: prima dell'adesione ti invitiamo a prendere visione dei documenti specifici messi a disposizione del singolo fondo pensione: Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, "La mia pensione complementare" standardizzata e Statuto/Regolamento. Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

Adesione dipendente settore pubblico con TFR virtuale

(Scuola, sanità del Trentino e personale della Regione)

L'adesione a un fondo pensione è facoltativa e può essere fatta in ogni momento. In quanto dipendente pubblico/a non vi è l'obbligo di comunicare la destinazione del TFR tramite il modulo TFR2, previsto invece per i/le dipendenti del settore privato.

Quale forma pensionistica posso scegliere?

Se il tuo contratto di lavoro lo rende possibile, puoi aderire a un fondo pensione chiuso.

Se invece il tuo contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione a un fondo pensione chiuso, oppure se decidi di iscriverti a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal tuo contratto di lavoro, puoi aderire a un fondo pensione aperto (o a un PIP) con un'adesione individuale.

Tipologia di adesione	Collettiva	Individuale
Tipologia di forma pensionistica complementare	Fondo pensione chiuso	Fondo pensione aperto/PIP
Contribuzione TFR	TFR virtuale, contabilizzazione dall'INPS	Non previsto
Contributo dell'aderente	Scelta tra le percentuali previste dal contratto collettivo	Libero
Contributo del/della datore/datrice di lavoro	Previsto (in base ai contratti collettivi se il/la dipendente versa il contributo a proprio carico)	Non previsto
Versamenti aggiuntivi	Previsti	Previsti

Quanto e come posso versare?

Adesione collettiva:

Le quantità della contribuzione sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi di lavoro. La trattenuta è mensile in busta paga e viene calcolata sulla retribuzione lorda. I contributi vengono poi versati dal/dalla datore/datrice di lavoro direttamente nel fondo pensione e riportati nella Certificazione Unica (CU).

È altresì possibile effettuare direttamente un versamento di contribuzione aggiuntiva individuale rispetto alle quote previste contrattualmente, riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità.

Note:

- > Le quote di TFR vengono accantonate virtualmente dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i/le lavoratori/lavoratrici, per essere versate al fondo pensione cui risulti iscritto/a alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- > Puoi sospendere in ogni momento la contribuzione a tuo carico e quella a carico del/della datore/datrice di lavoro. Il TFR maturando continua a essere contabilizzato presso l'INPS/ex INPDAP.

Esempio di contribuzione mensile con un reddito annuo lordo di 25.000 €

TFR (100%)	Contributo dipendente (1%)	Contributo ente (1%)
132,88 €	19,23 €	19,23 €

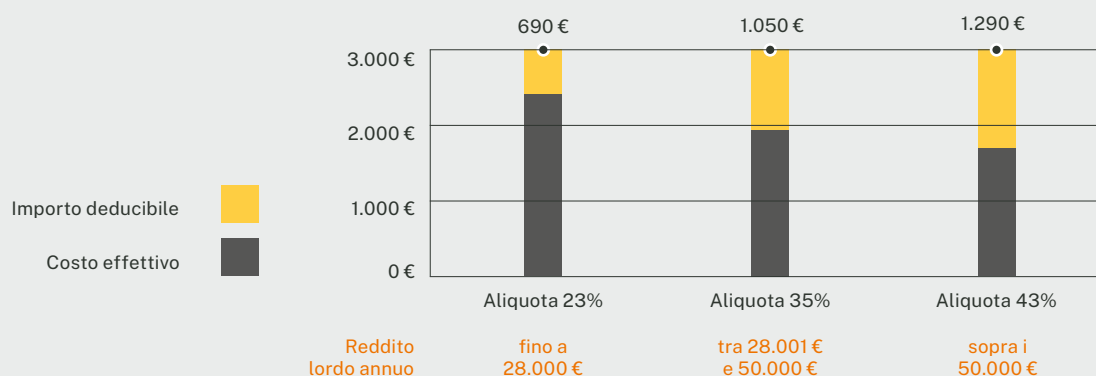
Adesione individuale:

Puoi decidere tu la quantità e la periodicità della contribuzione, effettuando direttamente il versamento al fondo e riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità.

Perché dovrei aderire a un fondo pensione?

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino al limite massimo di 5.164,57 €. Nel computo del tetto massimo si considerano la quota a carico del/della lavoratore/lavoratrice, del/della datore/datrice di lavoro e i versamenti aggiuntivi, mentre rimane escluso il TFR. La deduzione massima comporta un risparmio fiscale che oscilla tra i 1.188 € e i 2.221 € a seconda dell'aliquota di tassazione applicata (con il versamento annuo di 5.164,57 €).

Nota bene: anche i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico sono deducibili fino a 5.164,57 €.

Quanto posso risparmiare versando un contributo annuale di 3.000 €?**Come posso aderire?**

Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo di adesione contenuto nella Nota informativa.

Avvertenze: prima dell'adesione ti invitiamo a prendere visione dei documenti specifici messi a disposizione del singolo fondo pensione: Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, "La mia pensione complementare" standardizzata e Statuto/Regolamento. Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

Adesione dipendente settore pubblico con TFR reale

(Contratto intercompartimentale di Bolzano, Provincia autonoma di Trento ed Enti funzionali, Ipab, Comprensori, Apt del Trentino)

L'adesione a un fondo pensione è facoltativa e può essere fatta in ogni momento. In quanto dipendente pubblico/a non vi è l'obbligo di comunicare la destinazione del TFR tramite il modulo TFR2, previsto invece per i/le dipendenti del settore privato.

Quale forma pensionistica posso scegliere?

Se il tuo contratto di lavoro lo rende possibile, puoi aderire a un fondo pensione chiuso.

Se invece il tuo contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione a un fondo pensione chiuso, oppure se decidi di iscriverti a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal tuo contratto di lavoro, puoi aderire a un fondo pensione aperto (o a un PIP) con un'adesione individuale.

Tipologia di adesione	Collettiva	Individuale
Tipologia di forma pensionistica complementare	Fondo pensione chiuso	Fondo pensione aperto/PIP
Contribuzione TFR	Quota TFR (obbligatoria)	Non prevista
Contributo dell'aderente	Scelta tra le percentuali previste dal contratto collettivo	Libero
Contributo del/della datore/datrice di lavoro	Previsto (in base ai contratti collettivi se il/la dipendente versa il contributo a proprio carico)	Non previsto
Versamenti aggiuntivi	Previsti	Previsti

Quanto e come posso versare?

Adesione collettiva:

Le quantità della contribuzione sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi di lavoro. La trattenuta è mensile in busta paga e viene calcolata sulla retribuzione lorda. I contributi vengono poi versati dal/dalla datore/datrice di lavoro direttamente nel fondo pensione e riportati nella Certificazione Unica (CU).

È altresì possibile effettuare direttamente un versamento di contribuzione aggiuntiva individuale rispetto alle quote previste contrattualmente, riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità.

Note:

- > Puoi sospendere la contribuzione in ogni momento. La sospensione riguarda la contribuzione complessiva: contribuzione a proprio carico, contribuzione a carico del/della datore/datrice di lavoro e TFR maturando.
- > La quota del TFR che non viene versata al fondo pensione ti verrà liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro dal tuo ente datore di lavoro.

Esempio di contribuzione mensile con un reddito annuo lordo di 25.000 €

TFR (18%)	Contributo dipendente (1%)	Contributo ente (1%)
23,91 €	19,23 €	19,23 €

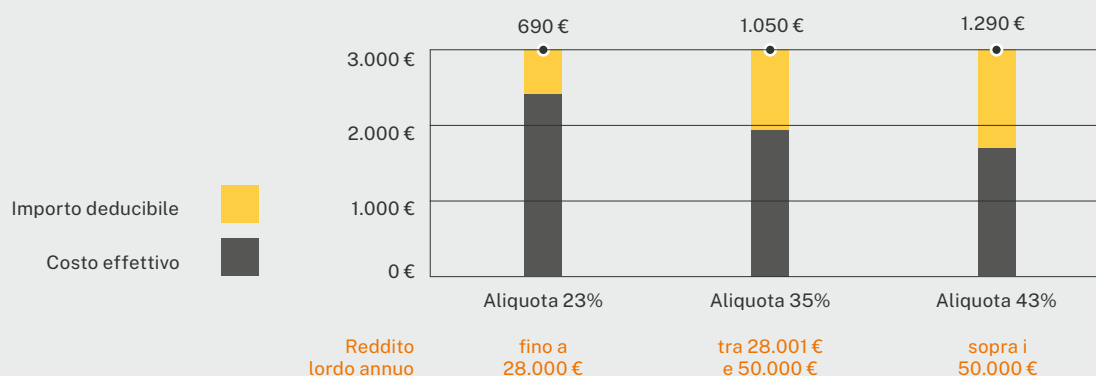
Adesione individuale:

Puoi decidere tu la quantità e la periodicità della contribuzione, effettuando direttamente il versamento al fondo e riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità.

Perché dovrei aderire a un fondo pensione?

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino al limite massimo di 5.164,57 €. Nel computo del tetto massimo si considerano la quota a carico del/della lavoratore/lavoratrice, del/della datore/datrice di lavoro e i versamenti aggiuntivi, mentre rimane escluso il TFR. La deduzione massima comporta un risparmio fiscale che oscilla tra i 1.188 € e i 2.221 € a seconda dell'aliquota di tassazione applicata (con il versamento annuo di 5.164,57 €).

Nota bene: anche i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico sono deducibili fino a 5.164,57 €.

Quanto posso risparmiare versando un contributo annuale di 3.000 €?**Come posso aderire?**

Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo di adesione contenuto nella Nota informativa.

Avvertenze: prima dell'adesione ti invitiamo a prendere visione dei documenti specifici messi a disposizione del singolo fondo pensione: Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, "La mia pensione complementare" standardizzata e Statuto/Regolamento. Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

Adesione lavoratore/ lavoratrice autonomo/a o libero/a professionista

L'adesione alla previdenza complementare è facoltativa e può essere fatta in ogni momento.

Quale forma pensionistica posso scegliere?

Puoi aderire a un fondo pensione aperto/PIP con un'adesione individuale.

Tipologia di adesione	Individuale
Tipologia di forma pensionistica complementare	Fondo pensione aperto/PIP
Contribuzione	Versamento di contributi a proprio carico

Quanto e come posso versare?

Puoi decidere tu la quantità e la periodicità della contribuzione, effettuando direttamente il versamento al fondo e riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità. Per i contributi versati e non dedotti deve essere fatta la comunicazione dei contributi non dedotti al fondo di appartenenza.

Perché dovrei aderire a un fondo pensione?

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino al limite massimo di 5.164,57 €. La deduzione massima comporta un risparmio fiscale che oscilla tra i 1.188 € e i 2.221 € a seconda dell'aliquota di tassazione applicata (con il versamento annuo di 5.164,57 €).

Nota bene: anche i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico sono deducibili fino a 5.164,57 €.

Quanto posso risparmiare versando l'importo massimo deducibile, pari a 5.164,57 €?



Altri vantaggi:

Non pignorabilità/sequestrabilità della posizione individuale, e più in dettaglio:

- > principio di intangibilità della posizione individuale dell'aderente nella fase di accumulo
- > le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria nell'ammontare massimo di un quinto della pensione stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali

Attenzione: i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'aderente sono sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

Possibilità di designazione del beneficiario in caso di premorienza in fase di accumulo, anche al di fuori dell'asse ereditario

Come posso aderire?

Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo di adesione contenuto nella Nota informativa.

Avvertenze: prima dell'adesione ti invitiamo a prendere visione dei documenti specifici messi a disposizione del singolo fondo pensione: Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, "La mia pensione complementare" standardizzata e Statuto/Regolamento. Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

Adesione soggetto fiscalmente a carico

Puoi aprire una posizione previdenziale presso una forma pensionistica complementare in qualità di soggetto fiscalmente a carico (ad esempio figli o coniuge).

Sono considerati soggetti a carico dal punto di vista fiscale tutti i membri della famiglia che non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, etc.).

Dal 1° gennaio 2019 il limite reddituale è elevato a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni.

Si considerano membri della famiglia: i/le figli/e, compresi/e quelli/e naturali riconosciuti/e, gli/le adottivi/e, gli/le affidati/e e affiliati/e, il/la coniuge non legalmente ed effettivamente separato, altri familiari come genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che convivano con il/la contribuente, o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Quale forma pensionistica posso scegliere?

Puoi aderire a un fondo pensione chiuso (se il soggetto di cui sei fiscalmente a carico è iscritto/a allo stesso fondo), oppure a un fondo pensione aperto/PIP con un'adesione individuale.

Tipologia di adesione	Individuale
Tipologia di forma pensionistica complementare	Fondo pensione chiuso o aperto/PIP
Contribuzione	Versamento di contributi propri e/o da parte del soggetto di cui sei fiscalmente a carico

Quanto e come posso versare?

Puoi decidere tu la quantità e la periodicità della contribuzione, effettuando direttamente il versamento al fondo e riportandolo nella dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del vantaggio fiscale della deducibilità.

Si può sospendere, modificare e riprendere il versamento senza doverlo comunicare al fondo pensione.

Attenzione: non puoi richiedere il riscatto della posizione dal fondo in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico.

Perché dovrei aderire a un fondo pensione?

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino al limite massimo di 5.164,57 €.

La deduzione spetta, in primo luogo, a te. Solo l'importo che non trova capienza nel tuo eventuale reddito potrà essere dedotto dal reddito complessivo del soggetto cui sei a carico, sempre nel rispetto del limite complessivo di 5.164,57 €.

Ad esempio se i contributi versati ammontano a 3.000 € e hai un reddito di 2.000 €, la deduzione spetterà anzitutto a te fino a concorrenza del tuo reddito, ossia per 2.000 €, mentre l'eccedenza di 1.000 € sarà deducibile per il/la contribuente, unitamente ai suoi contributi ed entro il limite di 5.164,57 €. Pertanto, se il/la contribuente già versa nel proprio interesse 5.000 € di contributi, la deduzione effettiva rispetto ai contributi del/della familiare a carico sarà di solo 164,57 €.

Esempio:

Claudio e Marco sono due ragazzi nati nel 1997.

Claudio viene iscritto a un fondo pensione in qualità di **soggetto a carico** e i suoi genitori versano sulla sua posizione un contributo di 100 € mensili per i successivi 10 anni. Entrambi iniziano la loro attività lavorativa nel 2023 nel settore del commercio e percepiscono un reddito di 20.000 € lordi annui. Sia Claudio che Marco contribuiscono con il 100% del loro TFR, a cui si aggiunge una quota a loro carico pari allo 0,55% della loro retribuzione. Beneficiano inoltre di un contributo a carico del/della datore/datrice di lavoro pari all'1,55% sulla loro posizione. Sia Claudio che Marco andranno in pensione (con i requisiti attualmente in vigore) nel 2065, con un tasso di sostituzione lordo (rapporto tra pensione e ultimo stipendio) stimato al 55%.

	Totale contributi	Da TFR	Da datore/ datrice di lavoro	Da soggetto ¹	Montante maturato	Rendita annuale ²	Differenza
Claudio	132.452 €	92.378 €	20.722 €	19.352 €	216.519 €	10.366 €	
Marco	120.452 €	92.378 €	20.722 €	7.352 €	186.529 €	8.905 €	-14%

Note di calcolo: scenari calcolati sulla base delle indicazioni COVIP sul rendimento degli investimenti. I valori indicati sono reali con inflazione ipotizzata pari al 2% annuo e tasso di crescita della retribuzione pari al 2% annuo reale.

Avvertenze:

- > Per poter liquidare la posizione individuale maturata da un soggetto minore di età (anche in caso di anticipazioni) è necessario acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Tale autorizzazione non è invece necessaria per il trasferimento.
- > Prima dell'adesione ti invitiamo a prendere visione dei documenti specifici messi a disposizione del singolo fondo pensione: Nota informativa, Informazioni chiave per l'aderente, "La mia pensione complementare" standardizzata e Statuto/Regolamento. Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

¹ Comprende anche i versamenti sulla posizione individuale in qualità di soggetto a carico.

² Corrisponde alla prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante la conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

Gestione finanziaria e linee di investimento

Nell'investire i tuoi contributi le forme pensionistiche complementari devono rispettare regole di prudenza, definite dalla legge, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento.

Nei fondi pensione chiusi la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere.

Nei fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) gli investimenti possono essere gestiti direttamente dalla società (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) che ha istituito il fondo pensione o il PIP. Le risorse dei fondi pensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società istitutrice. Ciò significa che in caso di crisi della società il tuo risparmio previdenziale non viene intaccato.

Come investire i soldi versati?

Quasi la totalità dei fondi pensione offre diverse linee di investimento, dalla linea garantita alla linea più aggressiva.

Per decidere a quale profilo aderire si dovrebbe tener conto principalmente di:



Età anagrafica



Situazione previdenziale legata alla pensione pubblica



Aspettativa di rendimento



Propensione al rischio

Quanto più giovane è l'aderente, tanto più lungo sarà il suo periodo di permanenza nel fondo pensione e di conseguenza potrà risultare ragionevole anche l'investimento in una linea con un profilo di rischio più elevato e con maggiori possibilità di rendimento, spostandosi man mano verso linee più obbligazionarie o garantite con l'avvicinarsi dell'età del pensionamento.

Le diverse linee di investimento si differenziano in base alla diversa composizione del portafoglio e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:

Comparto garantito	Comparto obbligazionario	Comparto bilanciato	Comparto azionario
offre una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato	investe solo o principalmente in obbligazioni	in linea di massima investe in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale	investe solo o principalmente in azioni

È possibile modificare la propria linea d'investimento (switch). Ogni fondo pensione ne regola le diverse modalità di effettuazione (ad esempio può essere richiesta una permanenza minima in una linea prima dello switch).

Avvertenze: puoi verificare in ogni momento il rendimento della forma pensionistica complementare cui hai aderito sul relativo sito web e all'interno della comunicazione periodica che la forma pensionistica ti invia ogni anno.

Prestazioni

Prestazioni ante pensionamento

Aderente settore privato



Anticipazioni

Versare i contributi a un fondo pensione è garanzia di maggiore sicurezza economica in vista della pensione, ma anche prima in caso di particolari situazioni il capitale maturato può rappresentare per te un importante sostegno finanziario. Puoi richiedere un'anticipazione sulla tua posizione individuale per:

- ▶ **spese sanitarie** per te, per il/la tuo/a coniuge o per i tuoi figli/le tue figlie (in ogni momento fino al 75% della posizione maturata)
- ▶ **acquisto, costruzione o ristrutturazione della tua prima casa** o per quella dei tuoi figli/delle tue figlie (dopo otto anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare e fino al 75% della posizione maturata)
- ▶ **per ulteriori esigenze** (dopo otto anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare e fino al 30% della posizione maturata).



Riscatti

Puoi richiedere la liquidazione della tua posizione maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile per le casistiche sotto elencate.

Riscatto totale:

- ▶ inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi
- ▶ invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
- ▶ eventuale perdita dei requisiti, ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori dipendenti) o dell'attività lavorativa (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti)



Attenzione: taluni fondi pensione permettono per quest'ultima casistica la possibilità di riscatto parziale in misura variabile tra il 50% e il 100%. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.

Riscatto parziale (pari al 50% fisso):

- ▶ inoccupazione per un periodo tra i 12 e i 48 mesi
- ▶ ricorso del/della datore/datrice di lavoro a procedure di mobilità
- ▶ cassa integrazione a zero ore per un periodo minimo di 12 mesi

Riscatto in caso di premorienza:

In caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento l'intera posizione maturata viene liquidata agli/alle eredi o beneficiari/e designati/e. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione per le forme pensionistiche complementari collettive, mentre per le forme pensionistiche complementari individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Nota bene: se nei cinque anni antecedenti il raggiungimento dell'età pensionabile si verifica un periodo di inoccupazione di almeno 48 mesi, o una situazione di invalidità permanente, la possibilità di riscatto viene sostituita dall'accesso anticipato alla prestazione pensionistica.



RITA

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Puoi chiedere un'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato prima del pensionamento fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.



Trasferimento

Trascorso un periodo minimo di adesione pari a due anni puoi scegliere di spostare l'intera posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento è possibile altresì anche prima di tale periodo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.



Avvertenze: ti invitiamo a prendere visione del Documento sulle anticipazioni/prestazioni e della Nota informativa del singolo fondo pensione.

Prestazioni ante pensionamento

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

 Anticipazioni	Versare i contributi a un fondo pensione è garanzia di maggiore sicurezza economica in vista della pensione, ma anche prima in caso di particolari situazioni il capitale maturato può rappresentare per te un importante sostegno finanziario. Puoi richiedere un'anticipazione sulla tua posizione individuale per: > spese sanitarie per te o per i familiari a tuo carico (dopo otto anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare e fino al 100% della posizione maturata) > acquisto, costruzione o ristrutturazione della tua prima casa o per quella dei tuoi figli/delle tue figlie (dopo otto anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare e fino al 100% della posizione maturata) > spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua e dei congedi parentali (dopo otto anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare e fino al 100% della posizione maturata).
 Riscatti	Riscatto totale: Puoi richiedere la liquidazione dell'intera posizione maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile nei seguenti casi: > per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, mobilità enti pubblici, ecc.) > per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Riscatto in caso di premorienza: In caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento l'intera posizione maturata viene liquidata alla coniuge, in mancanza del/della coniuge ai figli/alle figlie, in mancanza del/della coniuge e dei figli/delle figlie, ai genitori (se viventi a carico del/della deceduto/a). In mancanza dei precedenti soggetti vale l'indicazione di un/una beneficiario/a rilasciata in vita dall'aderente. Nota bene: ti invitiamo a verificare le previsioni del tuo fondo pensione di appartenenza nel caso di mancanza dei soggetti aventi diritto al riscatto della tua posizione individuale.
 RITA	Rendita Integrativa Temporanea Anticipata Puoi chiedere un'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato prima del pensionamento fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.
 Trasferimento	Puoi scegliere di spostare l'intera posizione maturata verso un fondo pensione chiuso trascorso un periodo minimo di adesione pari a tre anni (cinque anni verso un fondo pensione aperto o PIP). Il trasferimento è possibile altresì anche prima di tale periodo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

Avvertenze: ti invitiamo a prendere visione del Documento sulle anticipazioni/prestazioni e della Nota informativa del singolo fondo pensione.

Prestazioni post pensionamento

Aderente settore privato



Prestazione pensionistica

Una volta raggiunta l'età pensionabile puoi richiedere la prestazione pensionistica con un'adesione minima di cinque anni al fondo pensione.

Puoi scegliere tra due possibilità:

farti erogare l'intera posizione maturata sotto forma di rendita vitalizia

farti erogare fino al 50% dell'importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia

L'importo della prestazione pensionistica è stabilito sulla base della posizione individuale maturata, determinata a sua volta dai contributi versati, dai rendimenti della gestione finanziaria e dai costi di amministrazione del fondo pensione.

Per ottenere la conversione del capitale in rendita si applicano dei coefficienti che tengono conto di diversi elementi, quali l'aspettativa media di vita, il sesso (solo per i fondi pensione di tipo chiuso), l'età al momento della richiesta di erogazione della prestazione e la tipologia della rendita pensionistica scelta.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale dell'anno di riferimento, potrai sempre scegliere di avere liquidata l'intera posizione maturata in forma di capitale.

Esempio: uomo, 65 anni al momento della richiesta di prestazione pensionistica

Posizione individuale maturata al momento della richiesta	80.000 €	100.000 €
70% del montante finale	56.000 €	70.000 €
Conversione 70% in rendita vitalizia annuale	2.566,52 €	3.208,16 €
50% dell'assegno sociale (anno di riferimento)	2.915,38 €	2.915,38 €
	L'aderente può richiedere l'intera posizione in forma di capitale.	Almeno il 50% della posizione viene trasformato in rendita.

Fonte dati: motore di calcolo Assofondipensione



Riscatto per pensionamento

Se al momento della richiesta di prestazione pensionistica non puoi vantare un'adesione minima di cinque anni al fondo pensione, puoi richiedere il riscatto dell'intera posizione individuale maturata.

Attenzione:

> Il riscatto per pensionamento prevede un'aliquota di tassazione più alta rispetto a quella prevista per la prestazione pensionistica.

> Puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati.

Avvertenze: ti invitiamo a prendere visione della documentazione specifica sulle prestazioni e della Nota informativa del singolo fondo pensione.

Prestazioni post pensionamento

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso



Prestazione pensionistica

Una volta raggiunta l'età pensionabile puoi richiedere la prestazione pensionistica con un'adesione minima di cinque anni al fondo pensione.

Puoi scegliere tra due possibilità:

farti erogare l'intera posizione maturata sotto forma di rendita vitalizia

farti erogare fino al 50% dell'importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia

L'importo della prestazione pensionistica è stabilito sulla base della posizione individuale maturata, determinata a sua volta dai contributi versati, dai rendimenti della gestione finanziaria e dai costi di amministrazione del fondo pensione.

Per ottenere la conversione del capitale in rendita si applicano dei coefficienti che tengono conto di diversi elementi, quali l'aspettativa media di vita, il sesso, l'età al momento della richiesta di erogazione della prestazione e la tipologia della rendita pensionistica scelta.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 50% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale dell'anno di riferimento, potrai sempre scegliere di avere liquidata l'intera posizione maturata in forma di capitale.

Esempio: uomo, 65 anni al momento della richiesta di prestazione pensionistica

Posizione individuale maturata al momento della richiesta	120.000 €	140.000 €
50% del montante finale	60.000 €	70.000 €
Conversione 50% in rendita vitalizia annuale	2.749,85 €	3.208,16 €
50% dell'assegno sociale (anno di riferimento)	2.915,38 €	2.915,38 €
	L'aderente può richiedere l'intera posizione in forma di capitale.	Almeno il 50% della posizione viene trasformato in rendita.

Fonte dati: motore di calcolo Assofondipensione



Riscatto per pensionamento

Se al momento della richiesta di prestazione pensionistica non puoi vantare un'adesione minima di cinque anni al fondo pensione, puoi richiedere il riscatto dell'intera posizione individuale maturata.

Attenzione:

> Il riscatto per pensionamento prevede un'aliquota di tassazione più alta rispetto a quella prevista per la prestazione pensionistica.

> Puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati.

Avvertenze: ti invitiamo a prendere visione della documentazione specifica sulle prestazioni e della Nota informativa del singolo fondo pensione.

Anticipazione per spese sanitarie

Aderente settore privato

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese sanitarie sostenute per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L.) per sé, per il/la coniuge o per i figli.

 Requisiti	> Iscrizione a una forma di previdenza complementare (la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento) > Spese sanitarie documentate a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche		
 Prestazione	> Fino al 75% della posizione maturata in base alla documentazione presentata L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.		
 Modalità di richiesta	Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, di cui: > certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.): per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza, presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante > documento delle spese sostenute (per es. fattura). Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000 tassazione separata sull'imponibile ¹	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006 tassazione separata sull'imponibile ²	Dal 01.01.2007 15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 Note	> Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto. > La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica. > Non è il fondo pensione a stabilire se la terapia/l'intervento è di carattere urgente, straordinario e non procrastinabile, ma l'azienda sanitaria. Se l'A.S.L. rilascia il certificato che conferma il carattere straordinario delle spese e se l'aderente presenta tutta la documentazione richiesta, il fondo pensione può liquidare l'anticipo. > In caso di presenza di contratti di finanziamento la prestazione è cedibile nel limite di un quinto.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Anticipazione per spese sanitarie

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese sanitarie sostenute per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L.) per sé o per i familiari fiscalmente a carico.

 Requisiti	> Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni > Spese sanitarie documentate a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche		
 Prestazione	> Fino al 100% della posizione maturata in base alla documentazione presentata L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.		
 Modalità di richiesta	Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, di cui: > certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.): per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza, presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante > documento delle spese sostenute (per es. fattura). Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000 tassazione separata sull'imponibile ¹	Dal 01.01.2001 al 31.12.2017 tassazione separata sull'imponibile ²	Dal 01.01.2018 15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 Note	> Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto. > La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica. > Non è il fondo pensione a stabilire se la terapia/l'intervento è di carattere urgente, straordinario e non procrastinabile, ma l'azienda sanitaria. Se l'A.S.L. rilascia il certificato che conferma il carattere straordinario delle spese e se l'aderente presenta tutta la documentazione richiesta, il fondo pensione può liquidare l'anticipo. > In caso di presenza di contratti di finanziamento la prestazione è cedibile nel limite di un quinto.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2017 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Anticipazione per prima casa

Aderente settore privato

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese relative all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli/le figlie.

 Requisiti	> Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni Attenzione: per prima casa si intende la casa ove risulta la residenza anagrafica. Qualora non vi fosse ancora la residenza, l'aderente deve esplicitare l'intenzione di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi.		
 Prestazione	> Fino al 75% della posizione maturata in base alla documentazione presentata L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.		
 Modalità di richiesta	Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, per esempio: > per l'acquisto: atto notarile (rogito, ecc.) > per la costruzione: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la costruzione della prima casa di abitazione > per la ristrutturazione: attestato per certificare che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal 01.01.2007
	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 Note	> Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto. > La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica. > Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo. > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

Anticipazione per prima casa

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese relative all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli/le figlie.

 Requisiti	> Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni Attenzione: per prima casa si intende la casa ove risulta la residenza anagrafica. Qualora non vi fosse ancora la residenza, l'aderente deve esplicitare l'intenzione di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi.		
 Prestazione	> Fino al 100% della posizione maturata in base alla documentazione presentata L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. L'anticipazione viene concessa in base al capitale effettivamente versato al fondo pensione e non con riferimento ad accantonamenti di natura figurativa come per alcuni rapporti di lavoro (insegnanti di scuola elementare, media o superiore), per i quali il TFR viene accantonato presso l'INPS e conferito al fondo pensione solo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni.		
 Modalità di richiesta	Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, per esempio: > per l'acquisto: atto notarile (rogito, ecc.) > per la costruzione: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la costruzione della prima casa di abitazione > per la ristrutturazione: attestato per certificare che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000 tassazione separata sull'imponibile ¹	Dal 01.01.2001 al 31.12.2017 tassazione separata sull'imponibile ²	Dal 01.01.2018 23% sull'imponibile ³
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 Note	> Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto. > La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica. > Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo. > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2017 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

Anticipazione per ulteriori esigenze

Aderente settore privato

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Il/La dipendente del settore privato ha la possibilità di richiedere un anticipo per ulteriori esigenze, senza dover indicare la motivazione.

Requisiti	> Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni		
Prestazione	> Fino al 30% della posizione maturata		
Modalità di richiesta	> Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
Tassazione	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal 01.01.2007
	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
Note	> Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto. L'importo nuovamente erogabile per l'anticipazione per ulteriori esigenze non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.		
	Esempio:		
	Posizione individuale nel 2005: Prima anticipazione per ulteriori esigenze: Posizione residua: Nuovo montante nel 2012: Seconda anticipazione per ulteriori esigenze:	20.000 € 30% di 20.000 € = 6.000 € 20.000 € - 6.000 € = 14.000 € 14.000 € (posizione residua dopo la prima anticipazione) + 9.000 € (contribuzione successiva) = 23.000 € 23.000 € + 6.000 € (prima anticipazione) = 29.000 € di cui 30% = 8.700 € - 6.000 € (anticipazione già	
	> La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica. > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

Anticipazione per congedi per formazione e congedi parentali

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese per la fruizione di congedi per la formazione o la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e di congedi parentali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nota bene: l'anticipazione non può essere richiesta per la formazione dei figli/delle figlie. Ti invitiamo a verificare se il tuo fondo pensione di appartenenza prevede la possibilità di anticipazione per entrambe le casistiche (congedi per formazione e congedi parentali).

 Requisiti	> Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni		
 Prestazione	> Fino al 100% della posizione maturata in base alla documentazione presentata. L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. L'anticipazione viene concessa in base al capitale effettivamente versato al fondo pensione e non con riferimento ad accantonamenti di natura figurativa come per alcuni rapporti di lavoro (insegnanti di scuola elementare, media o superiore), per i quali il TFR viene accantonato presso l'INPS e conferito al fondo pensione solo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni.		
 Modalità di richiesta	Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, per esempio: > dichiarazione del/della datore/datrice di lavoro che certifichi la fruizione e il relativo periodo del congedo > documentazione attestante la tipologia di percorso formativo e il relativo costo, ecc. Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2017	Dal 01.01.2018
	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 Note	> Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto. > La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica. > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2017 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

Riscatto totale

Aderente settore privato

Il riscatto è la chiusura e la liquidazione dell'intera posizione individuale maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento del requisito del pensionamento.

Attenzione: ricorda che il riscatto non è consigliabile se intendi proseguire con la costruzione della tua pensione complementare.

 Requisiti	> Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti: dimissioni, licenziamento, ecc. > Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti: mobilità, fallimento, ecc. > Perdita dei requisiti per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione al fondo pensione > Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi > Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo > Decesso
 Prestazione	> 100% della posizione maturata Attenzione: taluni fondi pensione permettono la possibilità di riscatto parziale in misura variabile tra il 50% e il 100% per la casistica della perdita dei requisiti di partecipazione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.
 Modalità di richiesta	> Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.
 Tempistiche di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.
 Note	> Il riscatto non è il recesso dal fondo pensione. Si può richiedere il recesso solo se non è mai stato effettuato un versamento al fondo. > Con il riscatto totale si perdono gli anni di adesione al fondo pensione e, nel caso si intendesse proseguire con la contribuzione alla previdenza complementare, si deve procedere con una nuova adesione. > Con il riscatto totale si perde l'eventuale diritto alle provvidenze della Regione e quindi alla possibilità di richiedere l'intervento per periodi di difficoltà (art. 10 del D.P.Reg. 7 ottobre 2015, n. 75). > In taluni casi il riscatto totale comporta una tassazione più elevata rispetto alla tassazione che verrebbe applicata al momento del pensionamento. > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile. > In caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento l'intera posizione maturata viene liquidata ai/alle beneficiari/e designati/e o agli/alle eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione per le forme pensionistiche complementari collettive, mentre per le forme pensionistiche complementari individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 Tassazione	Riscatto totale	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal 01.01.2007
	perdita dei requisiti (art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005) per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.)	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione ordinaria sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	perdita dei requisiti (art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005) per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, ecc.)		tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	perdita dei requisiti (art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005) per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione		tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi		tassazione ordinaria sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^{o4}
	cessazione dell'attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi		tassazione separata sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^{o4}
	invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (con cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti)		tassazione ordinaria sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^{o4}
	invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (senza cessazione dell'attività lavorativa o con cessazione per cause non dipendenti dalla volontà delle parti)		tassazione separata sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^{o4}

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Riscatto totale

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

Il riscatto è la chiusura e la liquidazione dell'intera posizione individuale maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento del requisito del pensionamento.

Attenzione: ricorda che il riscatto non è consigliabile se intendi proseguire con la costruzione della tua pensione complementare.

 Requisiti	> Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti: dimissioni, licenziamento, ecc. > Perdita dei requisiti per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione > Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti: mobilità, fallimento, ecc. > Decesso			
 Prestazione	> 100% della posizione maturata			
 Modalità di richiesta	> Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.			
 Tassazione	Riscatto totale per	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2017	Dal 01.01.2018
	perdita dei requisiti per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, ecc.)		tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	decesso		tassazione separata sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ⁴
	Riscatto totale per	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal 01.01.2007
	perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.)	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁵	23% sull'imponibile ⁶
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.			



Note

- > Il riscatto non è il recesso dal fondo pensione. Si può richiedere il recesso solo se non è mai stato effettuato un versamento al fondo.
- > Con il riscatto totale si perdono gli anni di adesione al fondo pensione e, nel caso si intendesse proseguire con la contribuzione alla previdenza complementare, si deve procedere con una nuova adesione.
- > Con il riscatto totale si perde l'eventuale diritto alle provvidenze della Regione e quindi alla possibilità di richiedere l'intervento per periodi di difficoltà (art. 10 del D.P.Reg. 7 ottobre 2015, n. 75).
- > In taluni casi il riscatto totale comporta una tassazione più elevata rispetto alla tassazione che verrebbe applicata al momento del pensionamento.
- > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/delle lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2017 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%

⁵ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

⁶ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

Riscatto parziale

Aderente settore privato

Il riscatto parziale è la liquidazione di una parte della posizione individuale maturata prima del raggiungimento del requisito del pensionamento senza interruzione dell'adesione al fondo pensione.

 Requisiti	> Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi > Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità > CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell'attività lavorativa > CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell'attività lavorativa, ma con durata superiore a 12 mesi			
 Prestazione	> 50% della posizione maturata			
 Modalità di richiesta	> Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta. Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.			
 Tassazione	Riscatto parziale	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal 01.01.2007
	cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione ordinaria sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ⁴
	cessazione dell'attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi		tassazione separata sull'imponibile ²	
	ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità		tassazione separata sull'imponibile ²	
	CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti		tassazione ordinaria sull'imponibile ²	
	CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell'attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti		tassazione separata sull'imponibile ²	
	CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell'attività lavorativa ma con durata superiore a 12 mesi		tassazione separata sull'imponibile ²	
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza. Importante: se stai versando del TFR al fondo pensione, ti ricordiamo che il TFR maturato nei periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria continua a essere versato al fondo anche successivamente alla richiesta di riscatto parziale.			

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Trasferimento

Aderente settore privato

Con trasferimento si intende la possibilità di “spostare” l’intera posizione individuale maturata presso una qualsiasi altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento consente di proseguire il percorso previdenziale senza interruzioni: l’anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia dalla data della prima adesione.



Requisiti

- > Partecipazione al fondo pensione per un periodo minimo di due anni, o prima di tale periodo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (per l’aderente a un fondo pensione chiuso per esempio nel caso di cessazione dell’attività lavorativa)

Col trasferimento vengono trasferite l’intera posizione individuale maturata senza applicazione di tassazione e l’anzianità d’iscrizione acquisita alla previdenza complementare.



Modalità di richiesta

- > Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta

Il trasferimento deve essere richiesto al fondo pensione dal quale si intende trasferire il capitale ad altro fondo pensione. Il trasferimento è un diritto e non può essere ostacolato né possono esserci limiti al suo esercizio.

Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.



Note

- > Se nell’attuale fondo pensione di appartenenza hai diritto al contributo a carico del/della datore/datrice di lavoro, è opportuno verificare se lo stesso contributo verrà versato anche alla nuova forma pensionistica complementare, prima di spostare la tua posizione.
- > Non tutti i fondi pensione sono uguali: ti consigliamo di consultare con attenzione la relativa documentazione per comprendere le caratteristiche della forma pensionistica complementare a cui intendi trasferire la tua posizione.

Trasferimento

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

Con trasferimento si intende la possibilità di “spostare” l’intera posizione individuale maturata presso una qualsiasi altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento consente di proseguire il percorso previdenziale senza interruzioni: l’anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia dalla data della prima adesione.



Requisiti

- > Partecipazione al fondo pensione per un periodo minimo di tre anni per il trasferimento verso un fondo pensione chiuso o di cinque anni per il trasferimento verso un fondo pensione aperto o PIP, o prima di tale periodo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (per l’aderente a un fondo pensione chiuso per esempio nel caso di cessazione dell’attività lavorativa)

Col trasferimento vengono trasferite l’intera posizione individuale maturata senza applicazione di tassazione e l’anzianità d’iscrizione acquisita alla previdenza complementare.



Modalità di richiesta

- > Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta

Il trasferimento deve essere richiesto al fondo pensione dal quale si intende trasferire il capitale ad altro fondo pensione. Il trasferimento è un diritto e non può essere ostacolato né possono esserci limiti al suo esercizio.

Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.



Note

- > Se nell’attuale fondo pensione di appartenenza hai diritto al contributo a carico del/della datore/datrice di lavoro, è opportuno verificare se lo stesso contributo verrà versato anche alla nuova forma pensionistica complementare, prima di spostare la tua posizione.
- > Non tutti i fondi pensione sono uguali: ti consigliamo di consultare con attenzione la relativa documentazione per comprendere le caratteristiche della forma pensionistica complementare a cui intendi trasferire la tua posizione.

Prestazione pensionistica in forma di capitale

Aderente settore privato

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria puoi richiedere la prestazione pensionistica interamente in forma di capitale solo se il capitale da te maturato non supera una certa somma, e più precisamente se il 70% della tua posizione maturata convertito in rendita vitalizia non risulta superiore al 50% dell'assegno sociale. In alternativa puoi sempre richiedere che la prestazione ti venga erogata parte in capitale e parte in rendita.

 Requisiti	► Maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria Nota bene: puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati. ► Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno cinque anni Nota bene: in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, le prestazioni pensionistiche sono consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. ► Conversione in rendita vitalizia del 70% della posizione maturata non superiore al 50% dell'assegno sociale		
 Prestazione	Fino al 100% della posizione maturata		
 Modalità di richiesta	► Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal 01.01.2007
	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione separata sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^{o4}
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 Note	Se devi richiedere l'intervento della Regione per periodi di difficoltà economica che sono terminati prima del/con il pensionamento, ricordati di presentare detta richiesta prima o contestualmente alla richiesta di prestazione pensionistica.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Prestazione pensionistica in forma di capitale

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria puoi richiedere la prestazione pensionistica interamente in forma di capitale solo se il capitale da te maturato non supera una certa somma, e più precisamente se il 50% della tua posizione maturata convertito in rendita vitalizia non risulta superiore al 50% dell'assegno sociale. In alternativa puoi sempre richiedere che la prestazione ti venga erogata parte in capitale e parte in rendita.

 Requisiti	▶ Maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria Nota bene: puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati. ▶ Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno cinque anni ▶ Conversione in rendita vitalizia del 50% della posizione maturata non superiore al 50% dell'assegno sociale		
 Prestazione	Fino al 100% della posizione maturata		
 Modalità di richiesta	▶ Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000 tassazione separata sull'imponibile ¹	Dal 01.01.2001 al 31.12.2017 tassazione separata sull'imponibile ²	Dal 01.01.2018 15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^{4a}
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 Note	La tassazione operata dal sostituto rappresenta soltanto un'anticipazione dell'imposta effettivamente dovuta dal/dalla contribuente, che è determinata con un criterio (l'aliquota media del quinquennio precedente) i cui dati applicativi possono essere conosciuti solo dall'Amministrazione finanziaria che dovrà, pertanto, procedere d'ufficio a un ricalcolo dell'imposta. Dalla riliquidazione effettuata potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.		

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2017 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti). N.B. I redditi già assoggettati sono esclusi a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore a 1/3 dell'importo complessivamente maturato. Pertanto, è necessario verificare che l'importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50% dell'assegno sociale.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Prestazione pensionistica in forma di rendita

Aderente settore privato

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria puoi richiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita, convertendo tutto il capitale da te maturato in una rendita e scegliendo tra una delle possibili diverse tipologie proposte dal fondo pensione, ovvero puoi richiedere la prestazione pensionistica fino al 50% in forma di capitale e la quota rimanente in forma di rendita. La rendita pensionistica ti verrà erogata dal fondo pensione o dall'impresa di assicurazione con cui il fondo pensione si è convenzionato.

 Requisiti	▶ Maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria Nota bene: puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati. ▶ Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno cinque anni Nota bene: in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, le prestazioni pensionistiche sono consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.		
 Prestazione	Fino al 100% della posizione maturata con un limite massimo del 50% in forma di capitale		
 Tipologie di rendita	Esistono diverse tipologie di prestazione pensionistica in forma di rendita. Di seguito si illustrano alcune delle forme più frequenti.		
	Rendita vitalizia annuale: viene erogata finché l'aderente è in vita e si estingue con il suo decesso.		
	Rendita certa e successivamente vitalizia: viene erogata finché l'aderente è in vita. Se il decesso dell'aderente avviene però nel periodo preventivamente determinato, solitamente pari a cinque o dieci anni, la rendita viene erogata alla persona da lui/lei designata fino a conclusione di tale periodo.		
	Rendita vitalizia annuale reversibile: viene erogata all'aderente per la durata di tutta la sua vita. Al suo decesso, l'intera pensione o la quota stabilita dallo/a stesso/a viene erogata per tutta la vita alla persona da lui/lei designata, qualora sopravvissuta all'aderente stesso.		
	Ti invitiamo a verificare quali altre forme di rendita offre il tuo fondo pensione di appartenenza (ad esempio rendita vitalizia con restituzione del montante residuo, rendita vitalizia con LTC, etc.). L'importo della rendita dipende dalla tipologia richiesta, dall'età dell'aderente e da quella degli/delle eventuali beneficiari/e e dalle relative aspettative di vita. Attenzione: nel momento in cui la rendita pensionistica viene già erogata, non può più esserne modificata la tipologia.		
 Modalità di richiesta	▶ Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta. Al momento della presentazione della richiesta devi scegliere il tipo di rendita e la periodicità, nonché talvolta anche il tasso tecnico da applicare (solo per alcuni fondi pensione). Il tasso tecnico è il tasso di rendimento minimo garantito (per es. 2,5% annuo) che, a scelta dell'assicurato/a, può essere riconosciuto anche in via anticipata. Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000 tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile ¹	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006 tassazione ordinaria sull'imponibile ²	Dal 01.01.2007 15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴

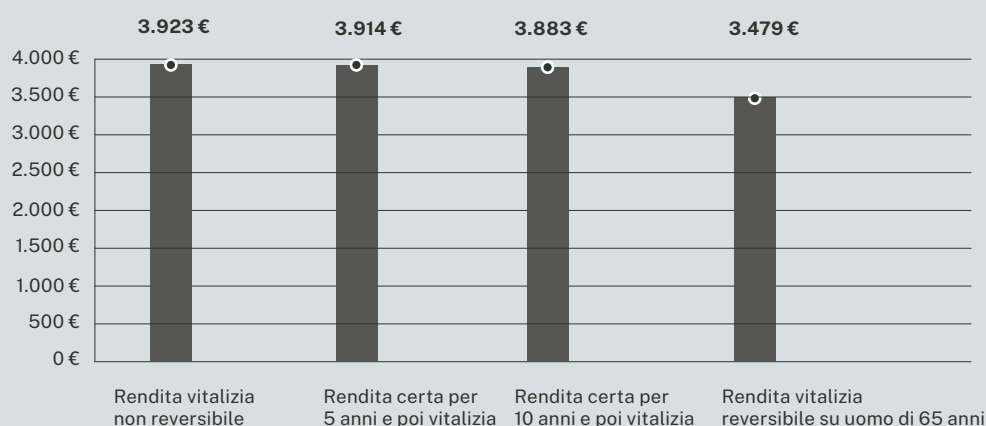


Tempistica di liquidazione

Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.

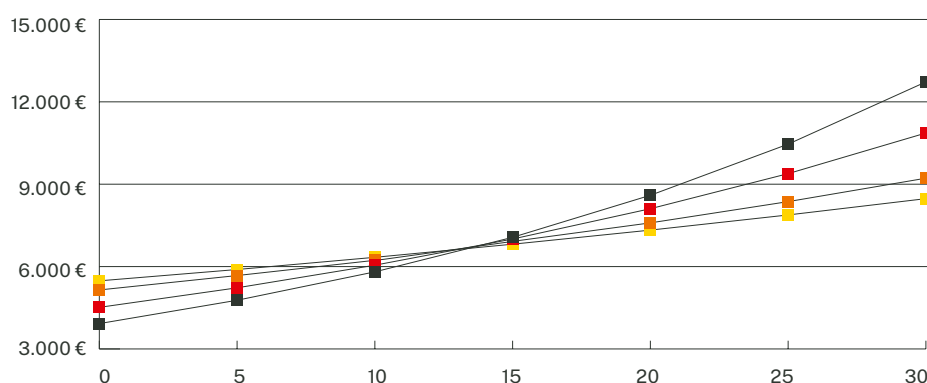
Esempio ammontare della rendita a seconda della tipologia richiesta

Donna, età pensionamento 65 anni, capitale maturato 100.000 €



Nota: gli importi sono riferiti al lordo della tassazione.

Il grafico mostra l'andamento che avrà la rendita vitalizia nei prossimi anni in base al tasso tecnico scelto.



	iniziale	dopo 5 anni	dopo 10 anni	dopo 15 anni	dopo 20 anni	dopo 25 anni	dopo 30 anni
● tasso tecnico 0%	3.923,42 €	4.773,45 €	5.807,63 €	7.065,88 €	8.596,72 €	10.459,22 €	12.725,24 €
● tasso tecnico 1%	4.514,79 €	5.226,34 €	6.050,03 €	7.003,53 €	8.107,31 €	9.385,05 €	10.864,17 €
● tasso tecnico 2%	5.148,46 €	5.673,40 €	6.251,86 €	6.889,30 €	7.591,73 €	8.365,78 €	9.218,76 €
● tasso tecnico 2,5%	5.480,26 €	5.893,16 €	6.337,18 €	6.814,65 €	7.328,09 €	7.880,21 €	8.473,94 €

Nota: gli importi sono riferiti al lordo della tassazione.



Avvertenze: ti invitiamo a prendere visione della Nota informativa e dell'eventuale Documento sulle rendite del singolo fondo pensione.

¹ Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31.12.2000.

² Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

³ Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Prestazione pensionistica in forma di rendita

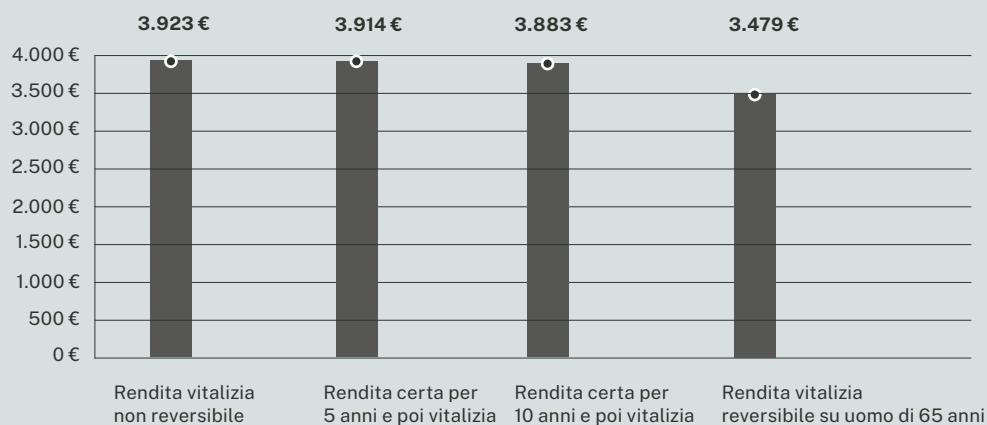
Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria puoi richiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita, convertendo tutto il capitale da te maturato in una rendita e scegliendo tra una delle possibili diverse tipologie proposte dal fondo pensione, ovvero puoi richiedere la prestazione pensionistica fino al 50% in forma di capitale e la quota rimanente in forma di rendita. La rendita pensionistica ti verrà erogata dall'impresa di assicurazione con cui il fondo pensione si è convenzionato.

 Requisiti	▶ Maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria Nota bene: puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati. ▶ Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno cinque anni		
 Prestazione	Fino al 100% della posizione maturata con un limite massimo del 50% in forma di capitale		
 Tipologie di rendita	Esistono diverse tipologie di prestazione pensionistica in forma di rendita. Di seguito si illustrano alcune delle forme più frequenti.		
	Rendita vitalizia annuale: viene erogata finché l'aderente è in vita e si estingue con il suo decesso.		
	Rendita certa e successivamente vitalizia: viene erogata finché l'aderente è in vita. Se il decesso dell'aderente avviene però nel periodo preventivamente determinato, solitamente pari a cinque o dieci anni, la rendita viene erogata alla persona da lui/lei designata fino a conclusione di tale periodo.		
	Rendita vitalizia annuale reversibile: viene erogata all'aderente per la durata di tutta la sua vita. Al suo decesso, l'intera pensione o la quota stabilita dallo/a stesso/a viene erogata per tutta la vita alla persona da lui/lei designata, qualora sopravvissuta all'aderente stesso.		
 Modalità di richiesta	▶ Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta. Al momento della presentazione della richiesta devi scegliere il tipo di rendita e la periodicità, nonché talvolta anche il tasso tecnico da applicare (solo per alcuni fondi pensione). Il tasso tecnico è il tasso di rendimento minimo garantito (per es. 2,5% annuo) che, a scelta dell'assicurato/a, può essere riconosciuto anche in via anticipata. Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.		
 Tassazione	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2017	Dal 01.01.2018
	tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile ¹	tassazione ordinaria sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ⁴
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		

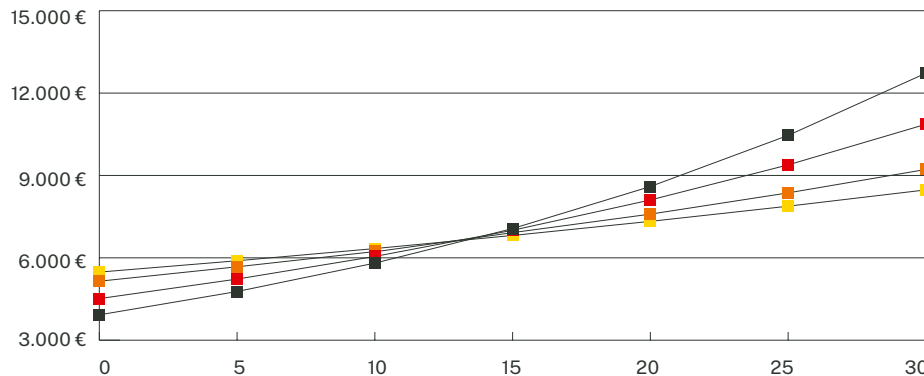
Esempio ammontare della rendita a seconda della tipologia richiesta

Donna, età pensionamento 65 anni, capitale maturato 100.000 €



Nota: gli importi sono riferiti al lordo della tassazione.

Il grafico mostra l'andamento che avrà la rendita vitalizia nei prossimi anni in base al tasso tecnico scelto.



	iniziale	dopo 5 anni	dopo 10 anni	dopo 15 anni	dopo 20 anni	dopo 25 anni	dopo 30 anni
● tasso tecnico 0%	3.923,42 €	4.773,45 €	5.807,63 €	7.065,88 €	8.596,72 €	10.459,22 €	12.725,24 €
● tasso tecnico 1%	4.514,79 €	5.226,34 €	6.050,03 €	7.003,53 €	8.107,31 €	9.385,05 €	10.864,17 €
● tasso tecnico 2%	5.148,46 €	5.673,40 €	6.251,86 €	6.889,30 €	7.591,73 €	8.365,78 €	9.218,76 €
● tasso tecnico 2,5%	5.480,26 €	5.893,16 €	6.337,18 €	6.814,65 €	7.328,09 €	7.880,21 €	8.473,94 €

Nota: gli importi sono riferiti al lordo della tassazione.



Avvertenze: ti invitiamo a prendere visione della Nota informativa e dell'eventuale Documento sulle rendite del singolo fondo pensione.

¹ Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31.12.2000.

² Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2017 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

³ Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Aderente settore privato e pubblico

Consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.



Requisiti

5 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e alternativamente:

- ▶ cessazione dell'attività lavorativa
- ▶ maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi
- ▶ requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza oppure
- ▶ inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi
- ▶ maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi



Prestazione

L'aderente può decidere quanto montante accumulato impegnare a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale l'aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, il montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere gestito dal fondo pensione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'aderente, da esprimersi al momento della richiesta di RITA, tale montante dovrà essere spostato nel comparto più prudente del fondo pensione.

Esempio:

Calcolo della prima rata di RITA per un aderente al quale mancano 5 anni alla pensione di vecchiaia:

- ▶ posizione individuale maturata 100.000 €
- ▶ quota da convertire in RITA: 50%
- ▶ rata annuale lorda: $50.000\text{€} / 5 \text{ anni} = 10.000 \text{ € all'anno}$.

Le successive rate di rendita saranno di importo differente dalla prima dal momento che la porzione residua di capitale continua ad essere investita dal Fondo.

Alla maturazione dei requisiti per il pensionamento l'aderente ha la facoltà di proseguire l'iscrizione al fondo eventualmente contribuendo ulteriormente o richiedere l'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, in forma di rendita vitalizia e/o capitale che avrà ad oggetto il 50% del capitale non destinato alla RITA.



Modalità di richiesta

- ▶ Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta

Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.

 Tassazione	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (31.12.2017 per i dipendenti pubblici)	Dal 01.01.2007 (01.01.2018 per i dipendenti pubblici)
	tassazione sostitutiva del 15% ¹ o tassazione ordinaria ² sull'imponibile ³	tassazione sostitutiva del 15% ¹ o tassazione ordinaria ² sull'imponibile ⁴	tassazione sostitutiva del 15% ¹ o tassazione ordinaria ² sull'imponibile ⁵
Importante: l'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria facendo constare espressamente il reddito erogato dal fondo nella dichiarazione dei redditi.			
 Tempistica di liquidazione	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		



Avvertenze: ti invitiamo a prendere visione della Nota informativa e dell'eventuale Documento sul regime fiscale del singolo fondo pensione.

¹ L'aliquota del 15% viene ridotta dello 0,30% ogni anno di partecipazione successivo al 15°. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

² In sede di dichiarazione dei redditi l'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria.

³ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31/12/2000 al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

⁴ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 (31.12.2017 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

⁵ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 (01.01.2018 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

Schema di sintesi per la tassazione

Aderente settore privato

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	FINO AL 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007
PRESTAZIONI POST PENSIONAMENTO			
In forma periodica/rendita (pensionamento con almeno 5 anni di partecipazione)	tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile ⁽¹⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽²⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽³⁾
In forma di capitale (pensionamento con almeno 5 anni di partecipazione)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
PRESTAZIONI ANTE PENSIONAMENTO			
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)			
I requisiti sono: almeno 5 anni di partecipazione e alternativamente ► cessazione dell'attività lavorativa e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi con un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori oppure ► inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ o tassazione ordinaria ⁽⁹⁾ sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ o tassazione ordinaria ⁽⁹⁾ sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ o tassazione ordinaria ⁽⁹⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Riscatto parziale			
Cessazione dell'attività lavorativa (per cause dipendenti dalla volontà delle parti) che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Cessazione dell'attività lavorativa (per cause non dipendenti dalla volontà delle parti) che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell'attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell'attività lavorativa ma durata superiore a 12 mesi	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾

Riscatto totale			
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 (senza cessazione dell'attività lavorativa o con cessazione per cause non dipendenti dalla volontà delle parti)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 (con cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Cessazione dell'attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Perdita requisiti - pensionamento con meno di 5 anni di partecipazione	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁷⁾
Perdita requisiti - cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁷⁾
Perdita requisiti - cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, ecc.)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁷⁾
Decesso	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Anticipazione			
Acquisto/ristrutturazione prima casa (almeno 8 anni di partecipazione, fino al 75% del capitale maturato)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁶⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁷⁾
Spese sanitarie (fino al 75% del capitale maturato)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁶⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁸⁾ sull'imponibile ⁽⁷⁾
Ulteriori esigenze dell'aderente (almeno 8 anni di partecipazione, fino al 30% del capitale maturato)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁶⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁷⁾

Note:

(1) Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31/12/2000.

(2) Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

(3) Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

(4) Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31/12/2000 al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

(5) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

(6) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

(7) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

(8) L'aliquota del 15% viene ridotta dello 0,30% ogni anno di partecipazione successivo al 15°. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

(9) In sede di dichiarazione dei redditi l'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria.

Schema di sintesi per la tassazione

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	FINO AL 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2017	DAL 01/01/2018
PRESTAZIONI POST PENSIONAMENTO			
In forma periodica/rendita (pensionamento con almeno 5 anni di partecipazione)	tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile ⁽¹⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽²⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁹⁾ sull'imponibile ⁽³⁾
In forma di capitale (pensionamento con almeno 5 anni di partecipazione)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁶⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁹⁾ sull'imponibile ⁽⁸⁾
PRESTAZIONI ANTE PENSIONAMENTO			
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)			
I requisiti sono: almeno 5 anni di partecipazione e alternativamente ► cessazione dell'attività lavorativa e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi con un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori oppure ► inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁹⁾ o tassazione ordinaria ⁽¹⁰⁾ sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁹⁾ o tassazione ordinaria ⁽¹⁰⁾ sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁹⁾ o tassazione ordinaria ⁽¹⁰⁾ sull'imponibile ⁽⁸⁾
Riscatto totale			
Pensionamento senza maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁸⁾
Cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁸⁾
Decesso	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁵⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁹⁾ sull'imponibile ⁽⁸⁾
Anticipazione			
Acquisto/ristrutturazione prima casa (almeno 8 anni di partecipazione, fino al 100% del capitale maturato)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁷⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁸⁾
Spese sanitarie (almeno 8 anni di partecipazione, fino al 100% del capitale maturato)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁷⁾	tassazione sostitutiva del 15% ⁽⁹⁾ sull'imponibile ⁽⁸⁾
Congedi formativi e per la formazione continua e congedi parentali (almeno 8 anni di partecipazione, fino al 100% del capitale maturato)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁷⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽⁸⁾

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	FINO AL 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007
PRESTAZIONI ANTE PENSIONAMENTO			
Riscatto totale			
Cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.)	tassazione separata sull'imponibile ⁽⁴⁾	tassazione ordinaria sull'imponibile ⁽¹¹⁾	tassazione sostitutiva del 23% sull'imponibile ⁽¹²⁾

Note:

(1) Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31/12/2000.

(2) Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2017 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

(3) Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

(4) Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31/12/2000 al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

(5) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2017 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

(6) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2017 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti). N.B. I redditi già assoggettati sono esclusi a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore a 1/3 dell'importo complessivamente maturato. Pertanto, è necessario verificare che l'importo annuo della prestazione in forma periodica calcolata con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato non ecceda il 50% dell'assegno sociale.

(7) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2017 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

(8) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

(9) L'aliquota del 15% viene ridotta dello 0,30% ogni anno di partecipazione successivo al 15°. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

(10) In sede di dichiarazione dei redditi l'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria.

(11) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

(12) Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

Interventi di sostegno regionale

Assistenza figli/figlie

Previdenza complementare, volontaria e/o obbligatoria (Provincia di Bolzano)



Descrizione

La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli o di minori affidati. Il contributo spetta fino al terzo anno di vita del bambino o fino a tre anni dalla data di adozione, nel caso di attività lavorativa dipendente part time fino al 70% nel settore privato, il contributo spetta fino al quinto anno del bambino o fino ai cinque anni dalla data di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano per tutta la durata dell'affidamento stesso e fino alla maggiore età del bambino. Il contributo non è vincolato alla condizione economica del nucleo familiare.



Destinatari

Il contributo spetta a coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori dipendenti con contratto part time fino al 70% nel settore privato;
- Lavoratori dipendenti del settore privato in aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;
- Iscritti alla gestione separata dell'INPS;
- Persone che non svolgono alcuna attività e che non risultano iscritte a forme previdenziali obbligatorie (es. casalinghe e studenti).

Il contributo spetta a coloro i quali abbiano effettuato versamenti obbligatori alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Per queste stesse attività e in aggiunta, ai dipendenti con contratto come collaboratori domestici, il contributo spetta inoltre qualora siano iscritti ad un fondo pensione complementare da più di sei mesi con versamenti regolari a proprio carico o in alternativa abbiano versato nel proprio fondo pensione un importo pari ad almeno 360,00 euro a proprio carico.

Il contributo non spetta:

- Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Ai titolari di pensione diretta;
- Alle persone iscritte all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e s.m.;
- Per i periodi per i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi derivanti dalla perdita del lavoro.



Requisiti di accesso

- Avere un figlio minore di 3 anni, (in caso di lavoratrici part-time fino al 70% avere un figlio minore di 5 anni) il quale deve essere convivente con la richiedente e risultante sullo stato di famiglia;
- Residenza in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda;
- Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.

Entità
prestazione

Importi annui massimi erogabili in base all'attività svolta dalla persona richiedente:

- Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da persone casalinghe e dipendenti in aspettativa € 9.000,00
- Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da dipendenti part time fino al 70% euro 4.500,00;
- Rimborso di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale da lavoratori autonomi o liberi professionisti euro 4.000,00;
- Contributo per fondo pensione per tutte le categorie (ad eccezione dei dipendenti part time fino al 70%) euro 4.000,00;
- Contributo per fondo pensione per dipendenti part time fino al 70% euro 2.000,00;

Per ogni bambino assistito l'importo complessivamente spettante entro i limiti di età previsti per i rimborsi di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale e contributi per fondo pensione non può superare gli 8.000 euro. Il massimale complessivamente spettante per bambino assistito aumenta a 18.000 euro per i rimborsi di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale.

Il contributo regionale non può essere richiesto per entrambe le forme pensionistiche per il medesimo periodo.

Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.

Perdita
prestazione

Qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.

Modalità di
richiesta

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.

La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da ASSE, per il tramite di Pensplan Centrum direttamente alla forma pensionistica complementare a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.

Termini di
richiesta

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ente
erogatore

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300 - asse.provincia.bz.it

Fonte
normativa

Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.; Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m., Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2017

Assistenza familiari non autosufficienti

Previdenza complementare, volontaria e/o obbligatoria (Provincia di Bolzano)



Descrizione

Si tratta di un contributo che viene erogato a sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari o di minori affidati gravemente non autosufficienti cioè che sono stati inquadrati nel 2°, 3° o 4° livello assistenziale provinciale oppure nel caso di bambini fino ai cinque anni, con grado di invalidità pari o superiore al 74% o ciechi civili o sordi. Il contributo non è vincolato alla condizione economica del nucleo familiare.



Destinatari

Il contributo spetta a coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori dipendenti con contratto part time fino al 70% nel settore privato;
- Lavoratori dipendenti del settore privato in aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;
- Iscritti alla gestione separata dell'INPS;
- Persone che non svolgono alcuna attività e che non risultano iscritte a forme previdenziali obbligatorie (es. casalinghe e studenti);

Il contributo spetta a coloro i quali abbiano effettuato versamenti obbligatori alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Per queste stesse attività il contributo spetta inoltre qualora siano iscritti ad un fondo pensione complementare da più di sei mesi con versamenti regolari a proprio carico o in alternativa abbiano versato nel proprio fondo pensione un importo pari ad almeno 360,00 euro a proprio carico.

Il contributo non spetta:

- Ai titolari di pensione diretta;
- Per i periodi per il quali sono stati riconosciuti contributi figurativi derivanti dalla perdita del lavoro.



Requisiti di accesso

- Il contributo viene concesso per l'assistenza del coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente, dei parenti fino al 4° grado e degli affini fino al 3°, dell'eventuale convivente di fatto e dei minori in affidamento.
- Residenza in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda;
- Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.

Entità
prestazione

Importi annui massimi erogabili in base all'attività svolta dalla persona richiedente:

- Rimborso di contributi volontari o obbligatori versati alla propria cassa previdenziale da persone casalinghe e dipendenti in aspettativa lavoratrici autonomi e liberi professionisti € 4.000,00;
- Rimborso di contributi volontari o obbligatori versati alla propria cassa previdenziale per l'assistenza a figli o bambini affidati minori di 5 anni con invalidità pari o superiore al 74% richiesto da persone casalinghe dipendenti in aspettativa lavoratori autonomi e liberi professionisti euro 9.000,00;
- Contributo per fondo pensione per tutte le categorie (ad eccezione dei dipendenti part time fino al 70%) euro 4.000,00;
- Contributo per fondo pensione per dipendenti part time fino al 70% euro 2.000,00;

Se il contributo regionale viene richiesto per entrambe le forme pensionistiche per il medesimo periodo la quota di contributo concesso non può superare comunque il massimale annuo previsto per tale contributo. Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.

Perdita
prestazione

Qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.

Modalità di
richiesta

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.

La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da ASSE, per il tramite di Pensplan Centrum, direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.

Termini di
richiesta

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ente
erogatore

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300 - asse.provincia.bz.it

Fonte
normativa

Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.; Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m., Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2017

Coltivatori/coltivatrici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e

Previdenza complementare (Provincia di Bolzano)

 Descrizione	La prestazione consiste in un contributo integrativo dei versamenti effettuati in una forma di previdenza complementare che spetta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite secondo i criteri stabiliti da ciascuna Provincia autonoma. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato nell'anno di riferimento del contributo stesso, versamenti a proprio carico in una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni.
 Destinatari	La prestazione spetta a: • coltivatori/coltivatrici diretti/e; • mezzadri/e; • coloni/e; • loro familiari coadiuvanti; iscritti/e alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite secondo i criteri stabiliti dalla Provincia autonoma.
 Requisiti di accesso	• Versamento a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 di una somma pari almeno a 500 €; • Essere operanti in un'azienda che presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio; • Possedere almeno 1 e non più di 40 unità di bestiame adulto; • Superficie del frutteto o vigneto non superiore a tre ettari. • Reddito lordo extra-agricolo del/della titolare e degli eventuali familiari attivi non superiore a 22.000 € (sono esclusi dal reddito complessivo lordo il reddito agrario e domenicale nell'ambito dell'attività agricola, il reddito da assicurazione previdenziale dei/delle coltivatori/coltivatrici diretti/e, il reddito da attività secondo l'art. 2135 del Codice Civile).
 Entità prestazione	La prestazione è pari a 500 € all'anno se l'iscrizione negli elenchi del servizio contributi agricoli unificati (ex-Scau) è per tutto l'anno. Se l'iscrizione è per un periodo più breve il contributo diminuisce in modo corrispondente. (Esempio: se vi è un'iscrizione di 2 mesi, il contributo è pari a € 83,33, vale a dire 2/12 di € 500).
 Perdita prestazione	Qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Modalità di richiesta	Il contributo viene concesso in seguito alla presentazione della domanda inoltrata per via telematica ad ASSE tramite i Patronati della Provincia oppure in maniera autonoma attraverso il servizio online myCivis. L'importo riconosciuto da ASSE viene versato tramite Pensplan Centrum S.p.A. direttamente alla forma pensionistica complementare a cui risulta iscritto/a il/la richiedente beneficiario.



Termini di
richiesta

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali per la cui integrazione si richiede il contributo.



Ente
erogatore

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300 - asse.provincia.bz.it



Fonte
normativa

Legge Regionale n. 7/1992 e s.m.; Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m., Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2017

Persone casalinghe

Previdenza complementare (Provincia di Bolzano)

 Descrizione	È una prestazione a sostegno dei versamenti contributivi volontari effettuati dalle persone casalinghe ad una forma di previdenza complementare.
 Destinatari	Il contributo spetta alle persone casalinghe iscritte ad una forma di previdenza complementare che hanno figli/figlie minorenni o familiari non autosufficienti da assistere o, in alternativa, che hanno compiuto il 55° anno di età.
 Requisiti di accesso	• Status di persona casalinga ovvero persona che, all'interno del proprio nucleo familiare, svolge in modo diretto ed esclusivo l'attività inerente l'organizzazione e l'andamento della vita familiare provvedendo alla cura e dall'educazione di figli minorenni o all'assistenza del coniuge/convivente o di altri familiari non autosufficienti. Nel caso in cui la persona casalinga non abbia figli minorenni né familiari non autosufficienti, può richiedere il contributo regionale se la persona richiedente ha compiuto i 55 anni alla data di presentazione della domanda. • Residenza al momento della presentazione della domanda da almeno 5 anni in Regione Trentino – Alto Adige oppure 15 anni in Regione Trentino – Alto Adige di cui immediatamente antecedente alla presentazione della domanda. • La condizione economica del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore a 30.000 € riferito al nucleo familiare di un componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Le condizioni economiche del nucleo familiare verranno rilevate sulla base della dichiarazione DURP.
 Entità prestazione	A seconda della condizione economica del nucleo familiare della persona richiedente, il contributo varia dal 30% al 50% del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 € annui. In particolare il contributo spetta nelle seguenti misure (riferito a un nucleo familiare con un solo componente): • 50% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l'importo di 16.000 €; • 40% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di 16.000 € e non superi l'importo di 22.000 €; • 30% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di 22.000 € e non superi l'importo di 30.000 €.
 Perdita prestazione	Qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE. Il contributo regionale viene erogato a titolo di rimborso del versamento effettuato.

 Termini di richiesta	La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.
 Ente erogatore	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano Tel.: 0471 418300 - asse.provincia.bz.it
 Fonte normativa	Legge Regionale n. 7/1992 e s.m.; Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m., Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2017

Assistenza figli/figlie

Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)

 Prestazione	Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai/alle figli/figlie e a minori affidati a tempo pieno
 Copertura	Previdenza complementare e/o previdenza obbligatoria e volontaria
 Descrizione	La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli, dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.
 Destinatari	La prestazione spetta a: > lavoratori/lavoratrici autonomi/e dopo il congedo parentale > liberi/e professionisti/e dopo il congedo di maternità > lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa senza copertura previdenziale > coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale del settore privato con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno > collaboratori/trici domestici/che > studenti/studentesse > persone casalinghe autorizzati/e a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP). Nota bene: la prestazione non spetta ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti da pubbliche amministrazioni, a coloro che sono titolari di pensione diretta e per i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per es. durante la maternità anche per altri figli, NASPI, ecc.).
 Requisiti di accesso	> Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda > Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.
 Valutazione condizione economica	La prestazione non è vincolata alla condizione economica del nucleo familiare.

 Entità prestazione	> In caso di prosecuzione volontaria il contributo viene corrisposto in misura pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 9.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18.000 €. In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo è pari a 4.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €. > In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, viene corrisposto un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali finalizzata all'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno, pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.500 €, per un totale complessivo massimo di 18.000 €. In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo è pari a 2.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €. > Per i/le lavoratori/lavoratrici autonomi/e e per i/le liberi/e professionisti/e la prestazione massima spettante è pari a 4.000 € rapportati ad anno per un totale massimo di euro 8.000 €, sia nel caso di sostegno della previdenza obbligatoria che nel caso di sostegno della previdenza complementare.
 Perdita prestazione	Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Note/ Importante	> Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/ delle liberi/e professionisti/e. > La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da APAPI direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto/a il/la richiedente. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata: > all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa - APAPI; > agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia; > ai Patronati di assistenza. allegando la seguente documentazione: > copia della documentazione attestante i periodi di astensione dal lavoro, di fruizione dei periodi di aspettativa e di congedo parentale e di godimento dell'assegno di per maternità; > copia delle ricevute attestanti i versamenti previdenziali effettuati.
 Termini di richiesta	Le domande devono essere presentate: > entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare > entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali > entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.
 Ente erogatore	Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn.it
 Fonte normativa	Legge Regionale n. 1/2005 e s.m., Regolamento regionale di esecuzione (D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m.) e Regolamento provinciale di attuazione D.P.Prov. n. 21-51/L/2005

Assistenza familiari non autosufficienti

Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)

 Prestazione	Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai familiari non autosufficienti
 Copertura	Previdenza complementare e/o previdenza obbligatoria e volontaria
 Descrizione	La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti beneficiari dell'indennità di accompagnamento per la provincia di Trento.
 Destinatari	La prestazione spetta a: > lavoratori/lavoratrici autonomi/e > liberi/e professionisti/e > lavoratori/lavoratrici dipendenti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale > coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno > collaboratori/trici domestici/che autorizzati/e a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP). Nota bene: non possono accedere alla prestazione i/le titolari di pensione diretta. Sono esclusi i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per esempio per maternità anche per altri figli, ASPI, NASPI).
 Requisiti di accesso	Requisiti del richiedente: > Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda > Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €. Requisiti del familiare assistito: > Per familiare del richiedente si intende il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l'affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio. La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.

 Entità prestazione	Nel caso in cui colui che presta l'assistenza non lavori o sia in aspettativa senza copertura previdenziale, spetta un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. Nel caso in cui colui che presta l'assistenza a familiari non autosufficienti svolga attività lavorativa a tempo parziale, gli importi massimi dei suddetti contributi ammontano a 2.000 € rapportati ad anno. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e che assistono familiari non autosufficienti, spetta un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all'importo del versamento dovuto e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che che assistono familiari non autosufficienti spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari a 4.000 € rapportati ad anno. Nel caso di figli o bambini affidati minori di cinque anni riconosciuti invalidi civili, il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria può raggiungere l'importo massimo di 9.000 € rapportati ad anno se i bambini vengono assistiti esclusivamente a casa. In caso di frequenza di una struttura o di un istituto (asilo, scuola, centri diurni) l'importo del contributo non può superare i 4.000 €. L'importo massimo è pari a 4.000 € rapportati ad anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. L'importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti. Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e garantita, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.
 Perdita prestazione	Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Note/Importante	> La prestazione viene erogata a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e. > I contributi a sostegno della previdenza complementare vengono versati da APAPI direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto/a il/la richiedente. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato. La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata: > all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa - APAPI; > agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia; > ai Patronati di assistenza.

 Termini di richiesta	Le domande devono essere presentate: > entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare > entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali > entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.
 Ente erogatore	Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn.it
 Fonte normativa	Legge Regionale n. 1/2005 e s.m., Regolamento regionale di esecuzione (D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m.) e Regolamento provinciale di attuazione D.P.Prov. n. 21-51/L/2005

Coltivatori/coltivatrici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e

Previdenza complementare (Provincia di Trento)

 Prestazione	Contributo per la costituzione di una pensione complementare dei/delle coltivatori/coltivatrici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e e dei loro familiari coadiuvanti.
 Copertura	Previdenza complementare
 Descrizione	La prestazione consiste in un contributo integrativo dei versamenti effettuati in una forma di previdenza complementare che spetta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite secondo i criteri stabiliti da ciascuna Provincia autonoma.
 Destinatari	La prestazione spetta a: > coltivatori/coltivatrici diretti/e > mezzadri/e > coloni/e > loro familiari coadiuvanti iscritti/e alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite secondo i criteri stabiliti dalla Provincia autonoma. Per azienda zootecnica si intende l'azienda agricola con allevamento di bovini, suini, ovini, caprini o equini con un quantitativo minimo di bestiame pari a 2,5 UBA come risultante dall'ultimo fascicolo aziendale convalidato nell'anno di riferimento della prestazione (l'anno cui si riferiscono i versamenti alla previdenza complementare).
 Requisiti di accesso	> Versamento a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP) di una somma pari almeno a 500 € > Azienda operante in condizioni particolarmente sfavorite, ovvero ubicata: a) nelle zone svantaggiate indicate al paragrafo 5.1 del "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013" b) a un'altitudine superiore ai 900 metri s.l.m. c) nel caso di aziende ubicate parzialmente in zone non svantaggiate, sono considerate operanti in condizioni particolarmente sfavorite quelle ubicate prevalentemente nelle zone di cui alle precedenti lettere a) o b)
 Valutazione condizione economica	La prestazione non è vincolata alla condizione economica del nucleo familiare.

 Entità prestazione	La prestazione è pari a 500 € all'anno e spetta per un massimo di dieci anni.
 Perdita prestazione	Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Note/ Importante	L'importo riconosciuto viene versato da APAPI direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI.
 Termini di richiesta	La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello a cui la stessa si riferisce.
 Ente erogatore	Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn .
 Fonte normativa	Legge Regionale n. 7/1992 e s.m., Regolamento regionale di esecuzione (D.P.Reg. 04.06.2008, n. 3/L e s.m.) e Deliberazione della Giunta provinciale n. 1942 di data 02.11.2015

Persone casalinghe

Previdenza complementare (Provincia di Trento)

 Prestazione	È un contributo a sostegno dei versamenti contributivi volontari effettuati dalle persone casalinghe a una forma di previdenza complementare.
 Destinatari	Il contributo spetta alle persone casalinghe iscritte a una forma di previdenza complementare che hanno figli/figlie minorenni o familiari non autosufficienti da assistere o hanno compiuto il 55° anno di età.
 Requisiti di accesso	> Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda > Condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente non superiore a 30.000 € riferito a un nucleo familiare con un/una solo/a componente; nel caso di più componenti aumento del limite di reddito in relazione al numero di componenti secondo la scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
 Valutazione condizione economica	La condizione economica è valutata in base al sistema di calcolo ICEF.
 Entità prestazione	A seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente, la prestazione varia dal 30% al 50% del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 € annui. In particolare la prestazione spetta nelle seguenti misure: > 50% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l'importo di 16.000 € > 40% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di 16.000 € e non superi l'importo di 22.000 € > 30% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica superi l'importo di 22.000 €. La prestazione non può essere erogata per più di 10 anni.
 Perdita prestazione	Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Note/ Importante	La prestazione viene erogata a titolo di rimborso del versamento effettuato.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI.

 Termini di richiesta	La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
 Ente erogatore	Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn .
 Fonte normativa	Legge Regionale n. 7/1992 e s.m., art. 7 del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 1/2005 e s.m. (D.P.Reg. 04.06.2008, n. 3/L e s.m.) e Regolamento provinciale (Decreto Presidente Giunta provinciale 09.06.1999, n. 7-6/Leg.)

Difficoltà economica

Previdenza complementare (Province di Trento e di Bolzano)

	Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare
Prestazione	
	Previdenza complementare
Copertura	
	La prestazione è finalizzata al sostegno dei versamenti contributivi a soggetti in situazioni di difficoltà economica.
Descrizione	
	Lavoratori/lavoratrici dipendenti o autonomi/e iscritti/e a un fondo pensione
Destinatari	
	> Residenza in un comune della Regione da almeno due anni al momento della presentazione della domanda > Adesione a un fondo pensione chiuso o aperto (esclusi PIP e fondi pensione preesistenti) da almeno due anni al momento dell'insorgere della situazione di difficoltà economica > Presenza di una condizione di difficoltà derivante da: • percezione di indennità previste a livello nazionale o provinciale collegate alla perdita di lavoro, qualora questa non sia dipendente dalla volontà del lavoratore, fatti salvi i casi in cui sussista comunque il diritto all'indennità (ad es. dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità) • percezione di indennità previste a livello nazionale, regionale o provinciale collegate alla sospensione totale dal lavoro • titolarità in via esclusiva di rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) con esclusione dei/delle titolari di pensione diretta • periodi di malattia e/o infortunio, che si prolunghino oltre al periodo indennizzato da parte dell'ente e del/della datore/datrice di lavoro
Requisiti di accesso	
	Condizione economica espressa in termini di reddito equivalente netto non superiore a 30.000 € annui per un nucleo familiare di un componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare. La condizione economica è valutata in base al sistema di calcolo ICEF per i residenti nella provincia di Trento, secondo i criteri previsti per la dichiarazione DURP per i residenti nella provincia di Bolzano.
Condizione economica	
	La prestazione può essere erogata per periodi non continuativi della durata minima di 4 settimane e massima di 208 settimane e per un importo pari a 33 € a settimana. Il predetto importo è pari a 11 € per coloro che percepiscono indennità collegate alla sospensione totale dal lavoro.
Entità e durata intervento	

 Perdita prestazione	Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da Pensplan Centrum S.p.A., emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, Pensplan Centrum S.p.A. provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Note/ Importante	L'importo riconosciuto viene versato da Pensplan Centrum S.p.A. direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata a qualsiasi Pensplan Infopoint presente sul territorio oppure a Pensplan Centrum S.p.A. La domanda deve essere relativa a una sola tipologia di difficoltà. Nel caso di diverse tipologie di difficoltà, devono essere presentate più domande di intervento.
 Termini di richiesta	La richiesta deve essere presentata al termine della situazione di difficoltà, ovvero dopo 208 settimane dall'insorgere se perdurante. Il limite temporale massimo è il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui è terminata la condizione di difficoltà. Nel caso in cui la difficoltà si prolunghi continuativamente oltre 208 settimane, la domanda deve essere presentata decorse 208 settimane e comunque non oltre il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui le 208 settimane sono scadute. Le domande presentate a Pensplan Centrum S.p.A. successivamente ai predetti termini saranno respinte. In caso di pratiche non complete Pensplan Centrum S.p.A. provvederà a sospendere le domande e richiedere l'integrazione della documentazione mancante. Se i termini fissati nella richiesta di integrazione non verranno rispettati, la pratica verrà respinta.
 Ente erogatore	Pensplan Centrum S.p.A. Via della Mostra 11, 39100 Bolzano Via Gazzoletti 47, 38122 Trento Tel. Bolzano: 0471 317600 – Tel. Trento: 0461 274800 - www.pensplan.com
 Fonte normativa	Titolo III del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 12/2022

Supporto al lavoratore in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro

Previdenza complementare (Province di Trento e di Bolzano)

 Descrizione	Nei confronti dei soggetti, residenti nel territorio regionale, iscritti a fondi pensione chiusi o aperti (esclusi PIP e fondi pensione preesistenti) e per i quali il datore di lavoro omette, anche parzialmente, il versamento dei contributi, o, comunque, ogni altro presunto comportamento irregolare da parte del datore di lavoro che non abbia consentito l'assegnazione delle quote spettanti al soggetto interessato sulla posizione previdenziale dello stesso, la Regione, tramite Pensplan Centrum S.p.A., offre assistenza gratuita al fine di consentire al lavoratore di ottenere informazioni in merito alla propria posizione previdenziale.
 Destinatari	Aderenti a fondi pensione chiusi o aperti (esclusi PIP e fondi pensione preesistenti) convenzionati o meno con Pensplan Centrum S.p.A. e residenti nel territorio regionale.
 Requisiti di accesso	▶ Residenza in un comune della Regione ▶ Adesione ad un fondo pensione chiuso o aperto (esclusi PIP e fondi pensione preesistenti) convenzionato o meno con Pensplan Centrum S.p.A.
 Entità prestazione	L'assistenza gratuita è limitata a consentire al lavoratore di ottenere informazioni in merito alla propria posizione previdenziale.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata tramite l'apposito modulo da inviare o consegnare a: ▶ Pensplan Centrum S.p.A. - Via della Mostra 11, 39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 47, 38122 Trento oppure a uno sportello Pensplan Infopoint ▶ oppure via email all'indirizzo: provvidenze@pensplan.com ▶ oppure via PEC all'indirizzo: info@pec.pensplan.com
 Termini di richiesta	La domanda di assistenza deve essere presentata trascorso almeno un anno dall'ultimo giorno utile entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare il versamento relativo alla prima omissione contributiva. Il diritto all'assistenza gratuita non spetta in relazione alle somme per le quali siano intervenuti i termini di prescrizione previsti dalla legge.  Tempistica di accoglimento della domanda Il servizio di assistenza gratuita, al fine di consentire al lavoratore di ottenere informazioni in merito alla propria posizione previdenziale, viene concesso tramite apposita comunicazione di accoglimento entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
 Ente erogatore	Pensplan Centrum S.p.A. Via della Mostra 11, 39100 Bolzano Via Gazzoletti 47, 38122 Trento Tel. Bolzano: 0471 317600 – Tel. Trento: 0461 274800 - www.pensplan.com
 Fonte normativa	Titolo III del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 12/2022

Aderenti fondi pensione non convenzionati con Pensplan Centrum

Previdenza complementare (Province di Trento e di Bolzano)

	Intervento sostitutivo della prestazione di servizi in favore dei soggetti aderenti a fondi pensione non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A.
Prestazione	
	Previdenza complementare
Copertura	
	Si tratta di un contributo economico a copertura dei costi per i servizi amministrativi e contabili dei fondi pensione non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A.
Descrizione	
	Aderenti a fondi pensione chiusi o aperti non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A. Nota bene: sono esclusi/e gli/le aderenti a fondi preesistenti e piani individuali pensionistici (PIP), nonché gli/le iscritti/e ai fondi convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A. (Fondo Pensione Laborfonds, Plurifonds - il Fondo Pensione Aperto di ITAS Vita, Raiffeisen Fondo Pensione Aperto, Pensplan Profi Fondo Pensione Aperto) in quanto direttamente beneficiari/e dei servizi amministrativi e contabili di Pensplan Centrum S.p.A. Il contributo spetta una sola volta all'anno anche in presenza dell'adesione a più fondi pensione non convenzionati e non spetta in caso di contemporanea adesione, nel periodo di riferimento del contributo stesso, anche ad un fondo pensione convenzionato.
Destinatari	
	> Residenza in un comune della Regione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda > Adesione, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo, ad un fondo pensione non convenzionato con Pensplan Centrum > Regolarità dei versamenti contributivi al fondo pensione a carico del/della richiedente durante l'anno di riferimento del contributo o, in alternativa, il versamento di contributi a carico del/della richiedente stesso/a, durante il medesimo periodo, per un importo complessivo pari almeno a 360€
Requisiti di accesso	
	La prestazione non è soggetta a valutazioni reddituali o patrimoniali.
Condizione economica	
	L'importo annuo riconosciuto è pari a 13 €.
Entità prestazione	
	Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da Pensplan Centrum S.p.A. emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, Pensplan Centrum S.p.A. provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Perdita prestazione	

 Note/ Importante	L'importo riconosciuto viene versato da Pensplan Centrum S.p.A. entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.
 Modalità di richiesta	La domanda può essere presentata tramite l'apposito modulo da inviare o consegnare a: > Pensplan Centrum S.p.A. - Via della Mostra 11, 39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 47, 38122 Trento oppure a uno sportello Pensplan Infopoint > oppure via email all'indirizzo: provvidenze@pensplan.com > oppure via PEC all'indirizzo: info@pec.pensplan.com
 Termini di richiesta	La domanda deve essere presentata annualmente a decorrere dal 1° gennaio e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per l'intervento richiesto.
 Ente erogatore	Pensplan Centrum S.p.A. Via della Mostra 11, 39100 Bolzano Via Gazzoletti 47, 38122 Trento Tel. Bolzano: 0471 317600 – Tel. Trento: 0461 274800 - www.pensplan.com
 Fonte normativa	Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 12/2022

Artisti

Previdenza complementare (Provincia di Bolzano)

 Descrizione	Si tratta di un contributo a sostegno della previdenza complementare degli artisti. E' un contributo integrativo dei versamenti effettuati alla propria forma di previdenza complementare e spetta a coloro che svolgono attività artistica in via esclusiva o quanto meno prevalente comprovata dall'iscrizione nel Registro provinciale delle artiste e degli artisti istituito ai sensi della L.P. N. 9/2015. L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato nell'anno antecedente alla domanda, versamenti a proprio carico in una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni.
 Destinatari	La prestazione spetta a coloro che svolgono attività artistica in via esclusiva o quanto meno prevalente comprovata dall'iscrizione al registro provinciale delle artiste e degli artisti di cui all'art. 2/bis della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 e s.m. La prestazione non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.
 Requisiti di accesso	• Aver maturato almeno due anni di residenza in regione ed essere residente in provincia di Bolzano; • Iscrizione al registro provinciale delle artiste e degli artisti; • Versamento a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. di una somma pari almeno a 500 €. • Il reddito complessivo lordo soggetto ad IRPEF conseguito dal richiedente nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, non deve essere superiore a 35.000 €.
 Entità prestazione	La prestazione è pari a 500 € all'anno.
 Perdita prestazione	Qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
 Modalità di richiesta	Il contributo viene concesso in seguito alla presentazione della domanda inoltrata per via telematica ad ASSE tramite i Patronati della Provincia oppure in maniera autonoma attraverso il servizio online myCivis. L'importo riconosciuto da ASSE viene versato tramite Pensplan Centrum S.p.A. direttamente alla forma pensionistica complementare a cui risulta iscritto/a il/la richiedente beneficiario.
 Termini di richiesta	La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali per la cui integrazione si richiede il contributo.



Ente
erogatore

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300 - asse.provincia.bz.it



Fonte
normativa

Legge Regionale n. 4/2020; Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m., Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2017

**Casistiche particolari
e approfondimenti**

Crisi aziendale - perdita del lavoro - mobilità - cassa integrazione

Se sei un/una dipendente iscritto/a a un fondo pensione tramite il/la datore/datrice di lavoro e adesso ti trovi in una situazione di difficoltà economica, perché il rapporto di lavoro è cessato o sospeso, è importante avere le giuste informazioni prima di decidere cosa fare con il fondo pensione.

Contribuzione

La cessazione del rapporto di lavoro, quindi anche la mobilità, comporta l'interruzione della contribuzione al fondo pensione da parte del/della datore/datrice di lavoro. La cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria, invece, sospende il rapporto di lavoro e al fondo pensione continuano a essere versati il TFR, nonché il contributo del/della datore/datrice di lavoro e del/della lavoratore/lavoratrice calcolati in base alla retribuzione percepita. In ogni caso, possono essere effettuati versamenti volontari.

Ecco le diverse possibilità di scelta:

- > Rimanere iscritto/a: anche se il rapporto di lavoro è cessato, puoi rimanere iscritto/a al fondo pensione. I diritti acquisiti, anche quello di riscattare la posizione, non vanno infatti persi. Il capitale continua a produrre rendimenti e potrai decidere in ogni momento di accedervi, ossia quando ne avrai veramente bisogno. Con il/la nuovo/a datore/datrice di lavoro potrai poi continuare la contribuzione al fondo pensione.
- > Chiedere un'anticipazione: esistono diverse tipologie di anticipazione a disposizione, tra cui quella del 30% per ulteriori esigenze (richiede il requisito di otto anni di iscrizione ed è un po' sfavorita dal punto di vista della tassazione) e quella del 75% per spese sanitarie.
- > Riscattare il 50%: in caso di mobilità o CIG ordinaria o straordinaria a zero ore della durata di almeno 12 mesi oppure inoccupazione da almeno 12 mesi puoi rimanere iscritto/a al fondo pensione e riscattare solo il 50% del capitale maturato. La tassazione in questo caso è più conveniente rispetto ad altre scelte.
- > Riscattare il 100%: in caso di cessazione del rapporto di lavoro e quindi anche di mobilità puoi riscattare tutto il capitale e uscire dal fondo pensione. Ciò può comportare:
 - una tassazione più elevata rispetto alle altre scelte
 - l'azzeramento dei contributi per la pensione complementare
 - l'azzeramento dell'anzianità d'iscrizione alla previdenza complementare
 - l'impossibilità di accedere al sostegno della Regione.

Nota bene: taluni fondi pensione permettono la possibilità di riscatto parziale in misura variabile tra il 50% e il 100% per la casistica della perdita dei requisiti di partecipazione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.

Il sostegno della Regione

Se rimani iscritto/a al fondo pensione puoi richiedere il sostegno regionale dei versamenti contributivi al fondo pensione in caso di situazioni di difficoltà economica. Tale intervento può essere richiesto da parte di persone che hanno la residenza in Regione da almeno due anni e che sono iscritte a un fondo pensione chiuso o aperto (esclusi PIP e fondi pensione preesistenti) da almeno due anni. La richiesta può essere presentata a decorrere dal termine della situazione di difficoltà e comunque entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui la situazione di difficoltà è terminata.

Premi di produttività

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi 182-189) ha previsto l'applicazione, in via strutturale, di un regime fiscale di favore sulle somme corrisposte a titolo di premi di risultato, collegati a incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, ovvero sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

 Descrizione	Per premi di produttività si intendono i premi di risultato di ammontare variabile: > la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa > erogati in esecuzione della contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale)
 Destinatari	I destinatari delle agevolazioni sono i lavoratori: > del settore privato (sono esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni) > titolari di reddito di lavoro dipendente (il che esclude i titolari di redditi assimilati come i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto) > con reddito nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate non superiore a 80.000 €
 Requisiti della contrattazione collettiva	I contratti collettivi aziendali e territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica dei livelli di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che possono consistere in: > aumento della produzione o risparmio di fattori produttivi > miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi. I contratti collettivi aziendali e territoriali devono essere depositati telematicamente presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione collettiva di secondo livello venga raggiunto. È necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.
 Requisito reddituale	La verifica della soglia di 80.000€ deve avvenire anno per anno. Il limite di reddito conseguito nell'anno precedente è costituito esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva e non anche quello assoggettato a tassazione separata, nonché dai premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva, ad eccezione di quelli erogati sotto forma di benefit esclusi da tassazione.
 Importo agevolabile	L'importo del premio che gode dei benefici fiscali è pari a 3.000 €. Eccezione: tale importo è elevato a 4.000 € in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, a condizione che i premi di risultato siano erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati entro il 24 aprile 2017. In caso di premio di produttività di importo superiore a quello agevolabile, non si godrà dei benefici fiscali per la parte eccedente.
 Trattamento fiscale	L'agevolazione fiscale consiste: > in caso di monetizzazione del premio: nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e locali nella misura del 10% > in caso di conversione del premio in welfare aziendale: nella completa esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei benefit (beni e servizi) messi a disposizione dall'impresa > in caso di conversione del premio in contributi a forme di previdenza complementare: nella completa esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente anche nel caso in cui venga superato il limite ordinario di deducibilità di 5.164,57 €. Inoltre è previsto che gli importi derivanti dalla conversione del premio non concorrano alla formazione della base imponibile delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari.



Premi di produttività e previdenza complementare

Il lavoratore che destina, in tutto o in parte, tali premi alla previdenza complementare, gode di tre vantaggi fiscali:

- > il premio non concorre alla formazione del reddito imponibile
- > il premio non è soggetto ad altra tassazione (imposta sostitutiva del 10% e contributo all'INPS del 9,19%)
- > il premio gode della totale defiscalizzazione anche al momento dell'erogazione di qualsiasi prestazione (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica e RITA).

I premi di produttività versati alla previdenza complementare non concorrono al plafond di deducibilità ordinaria di 5.164,57 € annui, ma si aggiungono. In questo modo i contributi alla previdenza complementare, se versati in sostituzione del premio di risultato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo fino a 8.164,57 €.

Tali limiti possono essere ulteriormente elevati di un importo fino a 2.582,29€ all'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.

Mettiamo due lavoratori a confronto per capire il vantaggio di destinare il premio di produttività alla previdenza complementare:

	 Premio in busta paga	 Premio nel fondo pensione
 Importo lordo del premio	3.000 €	3.000 €
 Contributi INPS lavoratore (9,19%)	276 €	0 €
 Imposta sostitutiva (10%)	272 €	0 €
Premio netto percepito	2.452 €	 3.000 €



Adempimenti del datore di lavoro

Tutti i fondi pensione hanno messo a disposizione delle aziende strumenti idonei a identificare in modo separato i premi di produttività rispetto alla contribuzione ordinaria (quote lavoratore, datore e TFR).

Le aziende che versano in favore degli iscritti ai fondi pensione del progetto Pensplan possono utilizzare una distinta ad hoc presente nei servizi on-line.

La cadenza di versamento è la stessa della contribuzione ordinaria: trimestrale.

Per quanto riguarda il versamento è sufficiente effettuare un bonifico/F24 a copertura sia della contribuzione ordinaria, che della contribuzione derivante dai premi di produttività.



Adempimenti del lavoratore

L'aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione l'importo dei premi di produttività versati al fondo pensione, affinché non concorrano alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

Cosa fare: inviare una comunicazione al fondo pensione, preferibilmente utilizzando la modulistica dallo stesso predisposta o le lettere inviate dal fondo riportanti gli importi che l'azienda ha qualificato come premi. Per alcuni fondi pensione la comunicazione viene considerata valida anche se effettuata dal datore di lavoro.

Quando: entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati o entro la richiesta di liquidazione di una prestazione, se antecedente.

Misure compensative per le aziende che conferiscono il TFR alla previdenza complementare

Il legislatore ha previsto una serie di benefici fiscali e contributivi per le aziende, volti a compensare il versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare che costituisce una fonte di liquidità importante. Si è così cercato di coinvolgere anche i datori di lavoro nello sviluppo della previdenza complementare a favore dei propri dipendenti.



Destinatari

Tali misure si applicano alle **aziende, i cui dipendenti hanno deciso di destinare il TFR alla previdenza complementare, e anche alle aziende con più di 50 dipendenti** (dato rilevato al 31.12.2006 o per le aziende nate successivamente si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività) **che devono in ogni caso versare il TFR**, non devoluto a una forma pensionistica complementare, **al fondo di tesoreria costituito presso l'INPS**.



Normativa

L'art. 10 del D.Lgs. 252/2005 prevede le seguenti misure di compensazione:

- ▶ **deduzione dal reddito d'impresa pari al 4% (6% per le aziende fino a 50 dipendenti)** dell'ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
- ▶ **esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia** (ex articolo 2 della Legge n. 297/1982), **pari allo 0,20% della retribuzione annua**, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito nelle forme pensionistiche complementari;
- ▶ **riduzione dei contributi minori** (ex D.L. 203/2005) tramite l'esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS (per ciascun lavoratore e nella stessa percentuale di TFR versato alla previdenza complementare) in misura dello 0,28%.

A queste tre misure espressamente previste dalla normativa va inoltre aggiunto un beneficio indiretto, ovvero la **mancata rivalutazione del TFR** secondo quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile (1,5% + 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

Nel caso in cui l'azienda versi al fondo pensione anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) va ricordato che quest'ultimo importo è interamente deducibile in quanto considerato voce di costo per l'impresa.

Esempio: Azienda con 10 dipendenti, retribuzioni totali annue 300.000 €, TFR maturato annuo 20.730 €, 100% destinato alla previdenza complementare

Tipo di intervento	Riduzione	TFR in azienda	TFR al fondo pensione
Misure di compensazione			
Risparmio fiscale (IRES)	Riduzione reddito d'impresa 6% del TFR trasferito	0 €	298,51 €¹
Esonero del contributo al Fondo di garanzia TFR	0,20% imponibile contributivo	0 €	600 €
Riduzione contributiva ex D.L. 203/2005	0,28%	0 €	840 €
Totali			1.738,51 €
Costo del TFR			
Rivalutazione TFR	1,5% + 0,75% inflazione ²	621,90 €	0,00 €

A fronte dei benefici previsti va anche quantificato il maggior onere che eventualmente deriverebbe dall'accesso dell'azienda ad un credito bancario per compensare il mancato utilizzo del TFR quale forma di finanziamento. Applicando un costo medio del denaro pari al 3,5%, come rilevato da Bankitalia nel 2018 per i prestiti fino a 250.000 €, si ottengono interessi passivi pari a 725,55 €.

Note/
Importante

Nell'ipotesi sopra considerata le misure compensative previste permetterebbero di ottenere un beneficio pari a 1.738,51 €, a cui si aggiungerebbe il mancato onere di rivalutazione del TFR di 621,90 €. Sottraendo l'eventuale maggiore costo di finanziamento pari a 725,55 € l'azienda beneficerebbe di una compensazione per il trasferimento del TFR alla previdenza complementare di 1.634,86 €. **Le misure previste appaiono dunque sufficienti a compensare il datore di lavoro**, permettendo di ottenerne un beneficio immediato. Qualora il datore di lavoro versi una quota a carico dell'azienda per le adesioni di tipo collettivo (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) tali benefici riducono l'effettivo onere da sostenere.

¹ Il costo deducibile è pari a 1.243,80 € (20.730 € x 6%). Tale costo produce un risparmio fiscale per una società di capitali pari a 298,51 € (1.243,80 € x 24%, ossia l'aliquota IRES attualmente in vigore).

² Ipotesi tasso di inflazione pari al 2% annuo.

Contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie

Previdenza complementare (Provincia di Trento)

 Descrizione	La Provincia autonoma di Trento concede un contributo a fondo perduto di 15.000 € per l'acquisto della prima casa di abitazione purché una quota sia finalizzata al versamento su una posizione pensionistica complementare già attivata o da attivarsi.
 Destinatari	Il contributo può essere richiesto da "giovani coppie" intese come coppie formate da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023.
 Requisiti di accesso	Può accedere al contributo previsto dal presente bando la giovane coppia che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti: ▶ essere residente in provincia di Trento da almeno due anni; tale requisito può essere posseduto anche da uno solo dei due componenti; ▶ rientrare in un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) non superiore a 0,49; tale requisito va calcolato avendo a riferimento tutti i componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione; ▶ avere una posizione pensionistica complementare attiva, per entrambi i componenti, presso un fondo pensione aderente; se la posizione pensionistica complementare non è attiva deve essere attivata entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda; ▶ aver acquistato la prima casa di abitazione ubicata nel territorio della provincia di Trento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della domanda, ad un prezzo comprensivo di imposte pari ad almeno 30.000 € euro, incluse le pertinenze. ▶ non avere la titolarità in capo alla coppia o ai suoi singoli componenti e con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda: • di un diritto esclusivo di proprietà su altre unità abitative ad esclusione di quelle assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto; • di un diritto di proprietà per quote o di nuda proprietà, per intero o per quote, su altre unità abitative, la cui somma delle rendite catastali rivalutate, riferite a entrambi i componenti, sia superiore complessivamente a 400,00 €. A tal fine la rendita catastale è calcolata rapportandola alla quota di proprietà o di nuda proprietà; la rendita catastale riferita all'intera nuda proprietà è considerata al 70%. Non si considerano le unità abitative assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto; ▶ a far data dal 1° gennaio 2023, avere stipulato l'atto di compravendita, o, nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale, avere ottenuto il decreto di trasferimento da parte del giudice, della proprietà piena ed esclusiva della prima casa di abitazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5; ▶ avere intavolato a nome della giovane coppia il diritto pieno ed esclusivo di proprietà della prima casa di abitazione o comunque averne in corso l'intavolazione; ▶ non avere beneficiato, singolarmente o congiuntamente, di contributi provinciali per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, anche per il tramite di cooperative edilizie, nel corso degli ultimi 10 anni. È ammesso a contributo l'acquisto da parte della giovane coppia della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno 30.000 €. L'unità immobiliare ad uso abitativo deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: ▶ A/2 – abitazioni di tipo civile ▶ A/3 – abitazioni di tipo economico ▶ A/4 – abitazioni di tipo popolare ▶ A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare ▶ A/6 – abitazioni rurali ▶ A/7 – villino Le pertinenze devono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: ▶ C/2 – Magazzini e locali di deposito; ▶ C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); ▶ C/7 – Tettoie chiuse od aperte. Nel caso in cui uno o entrambi i componenti della giovane coppia siano proprietari per quote di un'unità abitativa, con eventuali pertinenze, è ammesso l'acquisto da parte della giovane coppia delle restanti quote fino al raggiungimento del 100%. Non è ammesso a contributo l'acquisto, per intero o per quote, della prima casa di abitazione da parenti e affini, entro il primo grado.

 Valutazione condizione economica	La prestazione è vincolata alla condizione economica del nucleo familiare (ICEF).
 Entità prestazione	Il contributo è quantificato in 15.000 €, di cui una quota pari a 2.000 €, denominata “quota previdenza”, versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. La restante quota è versata direttamente ai componenti. Il contributo è concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia.
 Perdita prestazione	Il componenti della giovane coppia beneficiaria del contributo sono tenuti a: ▶ trasferire la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato su richiesta; ▶ attivare la/e posizione/i pensionistica/che complementare/i presso un fondo pensione aderente entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda; ▶ diventare giovane coppia entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato su richiesta; ▶ mantenere la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza; per il medesimo periodo la prima casa di abitazione non può essere oggetto, anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento; ▶ mantenere la titolarità della propria quota di proprietà sulla prima casa di abitazione, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza, salvo il caso di vendita della prima casa di abitazione e trasferimento del contributo; ▶ effettuare mediante bonifico bancario a favore della propria posizione pensionistica complementare, il versamento volontario, in unica o più soluzioni, di un importo pari a 1.000 €, entro 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione; ▶ mantenere attiva la propria posizione pensionistica per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.  È disposta la decadenza della quota di contributo di uno o di entrambi i componenti con recupero delle somme erogate a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale nel caso di trasferimento dell'intera posizione previdenziale complementare maturata nel fondo pensione di appartenenza presso un fondo pensione non aderente all'iniziativa.
 Modalità di richiesta	La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2023 mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo: ▶ www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-acquisto-prima-casa-Bando-2023 L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS.
 Termini di richiesta	Le domande devono essere presentate dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2023.
 Ente erogatore	Provincia autonoma di Trento Servizio politiche della casa Dipartimento Salute e politiche sociali Via Gilli, 4 – 38121 Trento serv.casa@pec.provincia.tn.it
 Fonte normativa	▶ Legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20, art. 28 ▶ Delibera della Giunta Provinciale di Trento 19 maggio 2023, n. 869